



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 74/11

di iniziativa del Consigliere F. PIETROPAOLO recante:

"Disposizioni sulla tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione
all'esercizio venatorio"

relatore: G. NERI;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	13/1/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	14/1/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	VI Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 18/01/2021

Normativa nazionale

- D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Art. 8). pag. 4
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
- D.L. 31-1-2005 n. 7 (Allegato 2 ter- Titolo II) pag. 6
Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.
- D.Lgs. 22-6-1991 n. 230 pag. 7
Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158.
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Art. 23). pag. 8
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Normativa regionale

- L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 (Art. 14). pag. 10
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n.8/2002.
- L.R. 17 maggio 1996, n. 9 pag. 11
Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio
- L.R. 10-4-1995 n. 11 (Art. 1) pag. 71
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali
- Deliberazione di Giunta regionale n.101 del 13 marzo 2012 pag. 72
Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47 art. 14 - Adeguamento tassa annuale di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione e l'espletamento dell'esercizio venatorio

Normativa comparata

- L.R. Piemonte 19-6-2018 n. 5 (Allegato) pag. 73
Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria.
- L.R. Puglia 20-12-2017 n. 59 (Art.50) pag. 74
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.
- L.R. Toscana 29 dicembre 2014, n. 86 (Art. 1). pag. 76

Legge finanziaria per l'anno 2015.

L.R. Abruzzo 28-1-2004 n. 10 (Art. 47) pag. 77

Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente.

L.R. Lazio 2-5-1995 n. 17 (Art. 41) pag. 79

Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio.

L.R. Basilicata 9-1-1995 n. 2 (Art. 36) pag. 80

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L.R. Emilia-Romagna 15-2-1994 n. 8 (Art. 44 bis) pag. 82

Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

L.R. Liguria 1-7-1994 n. 29 (Art. 41) pag. 83

Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.

L.R. Lombardia 16-8-1993 n. 26 (Art. 45) pag. 84

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

L.R. Molise 10-8-1993 n. 19 (Art. 34) pag. 86

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Documentazione correlata

Sentenza Corte Costituzionale n. 18 del 2013 pag. 87

D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Art. 8).**Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.****Art. 8** *Ulteriori tributi regionali*

1. Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'[articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592](#), all'[articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), agli [articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#), all'[articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), all'[articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970](#), all'[articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970](#), agli [articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342](#).

2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale.

3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.

[4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia di trasporto pubblico locale, è soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. È contestualmente rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'[articolo 2](#), in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa. ⁽¹³⁾]

5. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 4](#), spettano altresì alle regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[\(13\)](#) Comma abrogato dall'[art. 30, comma 3, lett. b\), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#). Per l'abrogazione dell'art. 30, comma 3, che ha abrogato il presente comma, vedi l' [art. 16-bis, comma 2, lett. d\), D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#), come sostituito dall' [art. 1, comma 301, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#).

D.L. 31-1-2005 n. 7 (Allegato 2 ter- Titolo II)

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.

Titolo II
Pubblica sicurezza

4.1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (articolo 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635)	115,00
5.1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale	168,00
6.1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità	539.200,00
7.1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (articolo 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e articolo 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:	
a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini	404,00
b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati	270,00
c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi	81,00
d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose	81,00
e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi	202,00

D.Lgs. 22-6-1991 n. 230

Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° agosto 1991, n. 179. Sono riportate le rettifiche di cui all'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1991, n. 255.

Numero d'ordine	D.P.R. n. 121/61 (D.P.R. n. 641/72)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
17 ⁷		1) Abilitazione all'esercizio venatorio: <i>a)</i> con fucile ad un colpo, con falchi e con arco <i>b)</i> con fucile a due colpi <i>c)</i> con fucile a più di due colpi <i>d)</i> permesso per la cattura di volatili con reti a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 . D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o) . D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 99 . Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa. L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 .	73.000 102.000 129.000 449.000	73.000 102.000 129.000 449.000

(7) Per la rideterminazione delle tasse di concessione regionale di cui al presente numero, relativamente alla regione Piemonte, vedi l'art. 40, comma 7, L.R. 4 maggio 2012, n. 5.

L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Art. 23).**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.** [\(2\)](#)**Art. 23** *Tasse di concessione regionale*

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'[art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'[art. 22](#).

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottонumero I), della tariffa annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](#), e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche culturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 (Art. 14).

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). [Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.](#)

Art. 14 *Modifiche alla [legge regionale 10 aprile 1995, n. 11](#) ⁽³⁾.*

1. All'[articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 11](#) è aggiunto il seguente comma:
"2. Dall'anno 2012 gli importi della tassa sulle concessioni regionali, come indicati nella Tariffa allegata al [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#), sono aumentati del 20 per cento."

[\(3\)](#) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 13 marzo 2012, n. 101](#).

L.R. 17 maggio 1996, n. 9 ⁽¹⁾.**Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 22 maggio 1996, n. 52.

(2) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 5 luglio 2016, n. 7880*, il *D. Dirig. reg. 4 agosto 2016, n. 9417* e il *D. Dirig. reg. 4 agosto 2016, n. 9419*.

TITOLO I**Disposizioni generali****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Calabria, nell'osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla *legge 11 febbraio 1992, n. 157* di recepimento delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con *legge 24 novembre 1978, n. 812*, della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva con *legge 5 agosto 1981, n. 503*, disciplina l'attività venatoria e tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, al fine della ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi; per le finalità di cui al presente comma, promuove ed attua studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica ed adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici che sono alla base del degrado degli ambienti naturali, promuove altresì lo sviluppo di specifiche iniziative anche aventi carattere faunistico-venatorio, allo scopo di consentire il graduale sviluppo della economia agricola e di mantenere, adeguandone la popolazione, tutte le specie dei mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico negli habitat naturali.

3. Ai fini di realizzare azioni di salvaguardia e di ricostituzione del patrimonio faunistico regionale, la Giunta regionale promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia della fauna selvatica e sui rapporti tra le specie naturali esistenti sul territorio, sul miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento delle specie autoctone, sulle tecniche di produzione agroforestale che realizzino condizioni ambientali più favorevoli alla vita delle stesse specie, sulle tecniche di ripristino di condizioni idonee alla fauna selvatica attraverso il recupero e la sistemazione di aree territoriali modificate dall'azione antropica.

4. Per favorire le conoscenze delle specie di fauna selvatica e la diffusione di principi di razionale e corretta tutela e gestione di esse, la Giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle scuole, delle organizzazioni sociali, delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

Art. 2

Funzioni amministrative.

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle province e svolge i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio Statuto.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi dell'[articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#) e nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

3. Per l'assolvimento delle proprie funzioni di programmazione concernenti l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale, quale organo consultivo, della Consulta Faunistica-Venatoria Regionale (CFVR) composta da:

a) assessore regionale incaricato in materia di caccia e pesca o suo delegato che la presiede;

b) assessori provinciali alla caccia e pesca o loro delegati;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella regione, designato dalla rispettiva associazione regionale;

e) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;

f) un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria;

g) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofila italiana (ENCI);

h) il dirigente del settore della regione competente in materia di caccia e pesca con le funzioni di segretario;

i) un rappresentante dei dottori veterinari nominato dalla Federazione regionale degli ordini della Calabria tra i singoli rappresentanti indicati da ogni rispettivo ordine provinciale, esperto in problemi faunistici;

j) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato nominato su indicazione del Coordinamento regionale. Ai componenti della Consulta viene riconosciuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio documentate ⁽³⁾.

4. La Consulta faunistico-venatoria è costituita entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale ⁽⁴⁾, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di Caccia e Pesca e dura in carica tutto il periodo della legislatura: i suoi componenti possono essere riconfermati. Le designazioni devono pervenire all'Assessore proponente entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso provvederà a formulare le proposte alla Giunta purché risultino designati o nominati almeno la metà dei componenti.

5. La Consulta esprime parere in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistica - venatoria e può formulare alla Giunta regionale proposte e suggerimenti di iniziative per la corretta gestione faunistico-venatoria del territorio. L'attività della C.F.V.R. sarà disciplinata da apposito Regolamento da emanarsi entro quattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge. Il segretario redige processo verbale delle

adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.

6. La regione e le province si avvalgono, a supporto delle attività proprie o delegate in materia faunistico venatoria, dei pareri tecnici espressi dall'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) di cui all'articolo 7, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da enti e istituti di ricerca ⁽⁵⁾.

6-bis. [La Regione, a tutela degli interessi dei destinatari della presente legge e per monitorarne lo stato di attuazione, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca e per la durata della legislatura, nomina, tra professionisti di chiara competenza, in possesso di laurea, con esperienza specifica nel settore venatorio almeno decennale, il Garante sull'esercizio venatorio] ⁽⁶⁾.

6-ter. [La Giunta regionale definisce con apposito disciplinare, predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca, le modalità operative e competenze funzionali del Garante al quale sono, altresì, corrisposte le indennità di funzione ed il rimborso spese e trasferta nella misura del 50 per cento di quella prevista per i Consiglieri regionali imputando la relativa spesa tra quelle di cui all'art. 22, comma 2] ⁽⁷⁾.

7. Ogni Provincia, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale pure della consulenza della Commissione faunistica provinciale nominata dal Presidente dell'amministrazione provinciale e composta:

a) dall'Assessore provinciale alla Caccia e pesca, o un suo delegato, che la presiede;

b) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale;

c) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella provincia;

d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative e operanti a livello provinciale;

e) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (E.N.C.I.);

f) il dirigente della struttura competente;

g) un dipendente, designato dalla competente struttura dell'Amministrazione, con funzioni di segretario.

8. La Commissione faunistico provinciale dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio provinciale ed è costituita entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale (C.F.V.R.) e la Commissione Faunistica Provinciale si riuniscono su convocazione dei rispettivi presidenti o loro delegati o quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti e sono validamente costituite con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti medesimi. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

10. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale e la Commissione Faunistica Provinciale al termine della durata sono ricostituite nell'osservanza dei termini di cui alla [legge regionale 4 agosto 1995, n. 39](#).

(3) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 19, comma 1, della stessa legge](#); per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «3. Per l'assolvimento delle proprie funzioni concernenti l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale, quale organo tecnico consultivo, di una Consulta Faunistica - Venatoria Regionale (C.F.V.R.) composta da:

a) assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca o un suo delegato che la presiede;

b) assessori provinciali Caccia e Pesca o loro delegati;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella Regione, designato dalla rispettiva associazione regionale;

- e) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;
- f) un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria;
- g) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana;
- h) il Dirigente dell'Ufficio caccia della Regione con le funzioni di segretario;
- i) un rappresentante dei dottori veterinari nominato dalla Federazione regionale degli ordini della Calabria tra i singoli rappresentanti indicati da ogni rispettivo ordine provinciale, esperto in problemi faunistici;
- l) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato nominato su indicazione del Coordinamento regionale.

Ai componenti della Consulta viene corrisposta, per ogni giornata di seduta, una indennità di Lire 100.000, oltre il rimborso spese di viaggio se dovute.».

(4) Con *Reg. reg. 16 settembre 2010, n. 14* è stato disciplinato il funzionamento della Consulta faunistico-venatoria.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «6. La Regione e le Province possono avvalersi, a supporto delle attività proprie o delegate in materia, oltre che dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, della collaborazione di enti e di istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca.».

(6) Comma aggiunto dall'*art. 9-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*, poi abrogato dall'*art. 13, comma 3, L.R. 16 maggio 2013, n. 24*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25 della stessa legge*). L'*art. 17, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, ha disposto, a partire dalla X legislatura, la soppressione dell'Ufficio del garante della caccia di cui al presente comma.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 9-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*, poi così modificato dall'*art. 31, comma 2, lettera a), L.R. 13 giugno*

2008, n. 15 e infine abrogato dall'art. 13, comma 3, L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). L'art. 17, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, ha disposto, a partire dalla X legislatura, la soppressione dell'Ufficio del garante della caccia di cui al presente comma.

Art. 3

Tutela, uccellazione e catture.

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.
2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'*articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.
3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
4. È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli, di mammiferi e selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati; è vietata altresì la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.
5. La Giunta regionale, su parere dell'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) e dell'ISPRA, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, - a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura per l'inanellamento e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova nidi e piccoli nati. L'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, della legge 157/1992* ⁽⁸⁾.
6. La Giunta regionale, su parere dell'OFVR e dell'ISPRA, può autorizzare le Province a svolgere l'attività di cattura per la cessione dei richiami vivi consentiti. Le provincie provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a fare apporre appositi anelli

numerati ai soggetti appartenenti alla specie di cui all'articolo 4 della legge sopra richiamata in possesso dei cacciatori. Gli adempimenti previsti dal presente comma, vanno espletati secondo quanto espressamente previsto dall'*articolo 4 della legge n. 157 del 1992* ⁽⁹⁾.

7. È fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'OFVR ed all'ISPRA o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare i predetti enti di ricerca ⁽¹⁰⁾.

8. Chiunque rinviene fauna selvatica in difficoltà deve darne immediata comunicazione alla provincia o al comune o anche al Corpo Forestale dello Stato, nel cui territorio il rinvenimento è avvenuto, che dovranno provvedere al ritiro e, ove necessario, al ricovero presso centri di recupero o servizio veterinario per le opportune cure. La Regione o le province possono stipulare apposite convenzioni con centri idonei alle cure e al recupero della fauna selvatica, operanti sul territorio regionale, anche al fine di realizzare gli scopi di cui alla presente norma.

9. Quando sia ancora possibile evitare la sicura distruzione di nidi, con uova o piccoli nati, deve essere data comunicazione entro le prime 24 ore utili, alla provincia o al Comune o anche al Corpo Forestale dello Stato.

10. La sostituzione di un richiamo di cattura deceduto può avvenire soltanto dietro presentazione, all'Ufficio competente della Provincia, di certificazione veterinaria e del relativo anello di riconoscimento.

(8) Comma così modificato dall'art. 2, commi 1 e 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(9) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(10) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

(ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «7. È fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Regione e all'I.N.F.S. o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto e la Regione stessa.».

Art. 4

Tassidermia.

1. L'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono disciplinate dalla Regione sulla base di un apposito regolamento da emanarsi nel termine di cui all'articolo 24, comma 5, della presente legge.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alla Provincia le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia alle singole specie.
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2, comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

TITOLO II

Pianificazione faunistica - venatoria e miglioramento ambientale regionale

Art. 5

Piano faunistico-venatorio.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Giunta regionale, con il supporto dell'OFVR, attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali sulla base di criteri di cui l'ISPRA garantisce l'omogeneità e la congruità e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) destinare una quota massima del 26 per cento del territorio agro-silvo-pastorale alla protezione della fauna selvatica, comprendendo in essa tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

b) destinare una quota massima del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale ad ambiti privati di caccia, ivi compresi i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento e allenamento dei cani e per le zone per gare cinofile;

c) promuovere sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale forme di gestione programmata della caccia;

d) determinare, con apposito regolamento, i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale;

e) determinare, con apposito regolamento, i criteri e le modalità per la realizzazione di miglioramenti ambientali a fini faunistico-venatori ivi compresa la manutenzione e la creazione di zone umide artificiali ⁽¹¹⁾

3. Il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla Giunta regionale mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentiti l'OFVR e la CFVR ⁽¹²⁾.

4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza su richiesta di una o più

province se le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni.

4-bis. Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano ⁽¹³⁾.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «2. La Giunta regionale attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali sulla base di criteri di cui l'I.N.F.S. garantisce l'omogeneità e la congruità e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) destinare una quota massima del 26 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della Regione a protezione della fauna selvatica, comprendendo in essa tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni ;

b) destinare una quota massima del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale ad ambiti privati di caccia, ivi compresi i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento e allenamento dei cani e per le zone per gare cinofile;

c) promuovere sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale forme di gestione programmata della caccia;

d) determinare criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.».

(12) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(13) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(giurisprudenza)

Art. 6

Disposizioni per l'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali ⁽¹⁴⁾.

1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le province, sentiti l'OFVR, le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono con cadenza quinquennale i piani faunistico-venatori, con congruo anticipo rispetto all'emanazione del piano faunistico regionale, e comunque non oltre il dieci di maggio dell'anno di riferimento, al fine di consentire la regolare e puntuale emanazione del calendario venatorio. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ⁽¹⁵⁾.

2. I piani faunistico-venatori approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 5, devono prevedere:

a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio;

c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostruzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti

a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti nella stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli od associati;

f) i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali nonché alla creazione di zone umide artificiali ed all'incremento della fauna selvatica ⁽¹⁶⁾;

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

3. Il piano faunistico-venatorio è corredato da:

- idonea cartografia del territorio provinciale in scala 1/25000 con specifico riferimento alle caratteristiche territoriali e alla localizzazione delle strutture indicate al punto due che precede.

4. Le Province inoltre sulla base delle indicazioni fornite dall'OFVR predispongono ⁽¹⁷⁾:

a) i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica e relativi regolamenti;

b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e attuazione di reintroduzioni, ripopolamenti nonché di progetti di introduzione di fauna selvatica presente nel territorio nazionale ⁽¹⁸⁾;

c) l'individuazione delle aree idonee per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie;

d) la carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche con la mappa della distribuzione e dello status delle specie di interesse gestionale;

e) le norme per la regolamentazione della caccia per i non residenti nelle province interessate.

5. Il piano faunistico ha durata quinquennale e può essere motivatamente rivisto nel corso della sua vigenza.

6. Le province, una volta approvato il piano faunistico-venatorio regionale, deliberano la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e delle altre zone ove non è consentita l'attività venatoria comprese nel territorio provinciale. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia non sono soggette a tasse regionali e devono essere visibili, frontalmente, ad una distanza di cinquanta metri e da ciascuna di esse devono scorgersi le due contigue.

7. La tabellazione è effettuata dalla provincia competente per quanto riguarda i luoghi di cui alle lettere a, b, c dell'*articolo 10, comma 8 della legge n. 157 del 1992* e, per quanto concerne i siti restanti, a cura dei soggetti preposti alla loro gestione. L'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia è consentito appena effettuata la perimetrazione delle zone di cui al comma che precede.

7-bis. La Giunta regionale, con provvedimento da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede alla regolamentazione delle procedure di risarcimento dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica nel rispetto dell'*articolo 26 della legge n. 157 del 1992* ⁽¹⁹⁾.

(14) Con *Delib.G.R. 24 aprile 2009, n. 233* sono state approvate le linee guida per la stesura dei Piani faunistico-venatori di cui al presente articolo.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le Province, sentite le associazioni venatorie riconosciute e quelle agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono i piani faunistico-venatori, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Regione, qualora le

Province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine.».

(16) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(17) Alinea così modificato dall'art. 4, comma 3, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(18) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 4, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e l'attuazione dei ripopolamenti;».

(19) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

Art. 7

Osservatorio faunistico venatorio regionale ⁽²⁰⁾.

1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale, controllarne i rapporti con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR).

2. L'OFVR viene istituito con provvedimento della Giunta regionale nel quadro del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare

l'intervento regionale in materia di caccia, in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente al fine dell'emanazione dei provvedimenti inerenti il controllo della fauna. In particolare l'Osservatorio:

a) assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati necessari per la destinazione e l'utilizzazione a fini faunistico-venatori del territorio regionale, fornendo altresì elementi utili per la valutazione dei danni alle produzioni agricole, dell'impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, sulle immissioni, i censimenti, le stime, gli abbattimenti e le azioni di controllo delle popolazioni selvatiche; fornisce inoltre ogni dato utile al miglioramento ambientale, allo svolgimento sostenibile dell'attività venatoria programmata, nel rispetto della normativa regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a quella comunitaria;

b) cura l'elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento; in particolare all'Osservatorio ed alle sue sezioni territoriali è demandato il compito di raccogliere e fornire dati utili sulla consistenza delle specie di fauna selvatica che risultino stanziali o di passo migratorio sul territorio calabrese, con particolare riferimento a quelle oggetto di prelievo venatorio;

c) cura in modo specifico la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alle specie selvatiche presenti sul territorio regionale, fornendo agli organi preposti della Regione Calabria, incaricati dell'attività di pianificazione e di programmazione venatoria di carattere generale, ogni elemento utile per stimare la consistenza delle specie cacciabili che sostano anche provvisoriamente sul territorio calabrese, censendo le stesse nel periodo di nidificazione e di accrescimento della prole, determinando altresì l'inizio della migrazione delle stesse dal territorio calabrese;

d) esegue prevalentemente i censimenti sulle specie cacciabili in via ordinaria e sulle specie cacciabili in deroga, sia durante la stagione venatoria che nel periodo di chiusura generale della caccia; in particolare cura il monitoraggio, sul territorio regionale, delle specie potenzialmente cacciabili a partire dalla prima settimana di settembre ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge quadro n. 157/92, eseguendo censimenti sia nel periodo di arrivo e stazionamento sul territorio regionale della fauna migratoria, per la nidificazione o lo svernamento, che nell'imminenza dell'apertura della stagione venatoria;

e) effettua censimenti nell'ultima decade del mese di agosto, al fine di fornire dati specifici circa l'inizio della migrazione, l'accrescimento e la dipendenza della prole delle specie cacciabili all'apertura della caccia ai sensi dell'*articolo 18, comma 1, lettera b), legge 157/92*;

f) effettua altresì censimenti nel mese di febbraio, a partire dalla seconda decade, con specifico riferimento a tutte le specie migratorie per le quali è consentita la caccia nel mese di gennaio, ai sensi dell'*articolo 18, comma 1, lettera b), legge 157/92*, al fine di acquisire dati scientifici inerenti il periodo di ritorno ai luoghi di nidificazione.

3. I censimenti svolti dall'OFVR devono essere eseguiti su tutto il territorio regionale con particolare preferenza per le aree protette, le quali, essendo ubicate nelle zone di maggior pregio faunistico e ambientale, consentono forme privilegiate di osservazione della fauna selvatica. Nel caso in cui l'Osservatorio non riesca a fornire i dati scientifici necessari agli organi regionali preposti per l'emanazione degli atti amministrativi di natura programmatica in materia venatoria, l'apertura della caccia nel periodo anteriore al 18 settembre, così come il prolungamento dell'attività venatoria fino alla prima decade di febbraio ai sensi dell'*articolo 18, comma 2 legge 157/92*, sono rimesse al parere dell'ISPRA, con eccezione della caccia di selezione agli ungulati ed ai nocivi, e si applicherà di conseguenza la disciplina di cui all'articolo 18, comma 1, della legge quadro n. 157 del 1992. La ricerca scientifica demandata all'Osservatorio deve svolgersi in modo non cruento al fine di risultare compatibile con l'ineludibile principio della conservazione e della tutela delle specie oggetto di studio.

4. L'Osservatorio predispone i piani programmatici di miglioramento ambientale più idonei ad assicurare alla fauna selvatica, con speciale riferimento a quella oggetto di caccia, idonee zone di rifugio e di alimentazione sul territorio interessato all'attività venatoria, con la previsione di programmi colturali a perdere, esclusivamente destinati alla conservazione ed al sostegno della fauna selvatica e ad una maggiore sostenibilità dell'attività venatoria, con conseguente divieto di raccolta e taglio della vegetazione oggetto di tale attività. La Regione Calabria individua, entro il termine di mesi sei dall'istituzione dell'OFVR, gli incentivi economici, sotto forma di indennizzi, di sgravi fiscali o di altra utilità economica, da destinare ai coltivatori i cui fondi siano interessati dalla programmazione di miglioramento ambientale regionale in materia faunistico venatoria predisposta dall'OFVR; le zone destinate al miglioramento ambientale regionale sono individuate sia lungo le principali rotte di migrazione sia nelle zone meno vocate

all'attività venatoria al fine di aumentare l'attrazione della selvaggina per tali aree e consentire un'ottimale distribuzione della pressione venatoria su tutto il territorio regionale.

5. L'Osservatorio esprime parere preventivo in relazione ai progetti, sia pubblici che privati, per la creazione di zone umide artificiali regionali. L'Osservatorio esprime parere obbligatorio in materia di immissione di fauna selvatica, per ogni scopo, sul territorio regionale. L'Osservatorio è dotato di una struttura centrale la cui composizione, fissata in un collegio composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, costituisce diretta emanazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio faunistico-venatorio, con la obbligatoria presenza:

a) di un rappresentante della Regione Calabria nella qualità di Presidente;

b) un rappresentante nominato dalle quattro associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

c) di un rappresentante nominato dalle quattro associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

d) di un rappresentante degli ATC;

e) un rappresentante nominato dalle quattro associazioni degli agricoltori maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

6. Tutti i componenti del collegio, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sono individuati fra candidati, muniti di diploma di laurea, di provata esperienza e capacità nelle scienze biologiche, naturalistiche ed agroforestali e prestano la propria attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio documentate; il rappresentante delle associazioni agricole può essere individuato anche fra i dottori agronomi regolarmente iscritti all'albo professionale della categoria di appartenenza da almeno tre anni. La procedura ed i criteri di nomina sono specificati nel regolamento di attuazione dell'OFVR da emanarsi entro sei mesi dall'istituzione del predetto ente regionale di ricerca.

7. L'Osservatorio può articolarsi in una o più strutture periferiche.

8. L'OFVR cura l'organizzazione dei corsi regionali per l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione, la cui attività e organizzazione viene disciplinata dal regolamento di attuazione dell'OFVR.

(20) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Osservatori faunistici. 1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e controllarne i rapporti con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della consulenza ed assistenza dell'I.N.F.S. e della collaborazione di altri enti e istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, istituisce l'osservatorio faunistico regionale e gli osservatori faunistici provinciali, questi ultimi affidati amministrativamente alle amministrazioni provinciali.

2. L'osservatorio regionale viene istituito con provvedimento della Giunta regionale nel quadro del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in materia di caccia, ed in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente ed ai fini dell'emanazione di provvedimenti inerenti il controllo della fauna. L'osservatorio opererà di concerto con le province per le comuni finalità istituzionali. I settori di osservazione sono i seguenti:

- a) censimento delle popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio o di passaggio migratorio;
- b) studi sulla loro distribuzione e sul loro ambientamento;
- c) ecologia: studio sui rapporti tra specie animali ed ambiente; proposte per la salvaguardia di zone di notevole interesse faunistico ed ambientale; studi degli effetti di anticrittogamici e diserbanti in agricoltura nei confronti della fauna selvatica;
- d) etologia: studio del comportamento delle varie specie animali nell'ambiente in cui vivono;
- e) studi particolareggiati: malattie, tradizioni, usi e costumi in campo faunistico, studi sulle patologie della fauna selvatica e loro eventuale relazione con gli animali domestici o di allevamento.

3. L'osservatorio regionale della fauna selvatica, che ha sede presso gli uffici della Giunta regionale, si avvarrà del personale dipendente della Regione Calabria, o da assumersi per le qualifiche tecniche non previste dal regolamento organico della Regione, previa fissazione dell'organico e con i criteri stabiliti dalla legge regionale sul personale dipendente della Regione. Oltre che del personale interno, la Regione può avvalersi, in regime convenzionale, dell'opera del personale docente e tecnico di Università o di altri Enti, e di professionisti privati di chiara competenza.

4. Nell'ambito di ciascuna provincia e con sede presso gli uffici dell'amministrazione provinciale, dovrà funzionare, per fini scientifici previsti dal presente articolo, una sezione provinciale dell'osservatorio della Regione.

5. L'attività e la pianta organica dell'osservatorio faunistico regionale e degli osservatori faunistici provinciali sarà disciplinata da apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Nell'ambito di ogni singolo osservatorio faunistico, viene istituita una stazione ornitologica, una stazione di inanellamento e dei punti di osservazione dell'avifauna selvatica aventi lo scopo di:

- a) sviluppare le attività scientifiche e di ricerca;
- b) predisporre lo studio della biologia degli uccelli;
- c) effettuare ricerche qualificative e quantitative delle popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti.

7. Ai sensi dell'*articolo 7, comma 2 della legge n. 157 del 1992*, è istituita presso la Regione Calabria, Uffici della Giunta regionale, l'unità operativa tecnica consultiva decentrata dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. La suddetta unità operativa assolverà ai compiti di cui all'*articolo 7 della legge n. 157 del 1992*, nel contesto territoriale previsto dal deliberato della Conferenza Stato - Regioni. Il funzionamento tecnico, consultivo, amministrativo e finanziario della suddetta unità sarà regolato da apposita convenzione stipulata fra la Regione Calabria e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.».

Art. 8

Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie.

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito il parere della Provincia, nonchè dell'OFVR e dell'ISPRA, entro i limiti del territorio provinciale agro-silvo-pastorale del 15 per cento può ⁽²¹⁾:

a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica ed a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale.

In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso in dette aziende non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agro-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica e di allevamento.

2. Le aziende agro-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del [regolamento n. 1094/88/CEE](#) e successive modificazioni.

3. Le aziende agro-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali ed utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agro-turistico-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.

5. La Giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 10 comma 6.

6-bis. La Giunta regionale, sentito preliminarmente l'OFVR sui progetti pubblici o privati presentati, disciplina le procedure e le prescrizioni relative alla istituzione ed alla gestione delle zone umide artificiali di cui all'articolo 5 della presente legge, all'interno delle quali è tassativamente vietata l'immissione di fauna selvatica ⁽²²⁾.

(21) Alinea così modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(22) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

Art. 9

Allevamenti pubblici e privati per scopo ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale. Zone addestramento cani e gare cinofile.

1. La Giunta regionale, sentito il parere formulato dall'OFVR e ISPRA, disciplina l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale con proprio regolamento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ^{(23) (24)}.

2. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia e all'ORVR dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto delle norme regionali ⁽²⁵⁾.

3. La Giunta regionale, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, può consentire al titolare, e ad altre persone dal medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili con i mezzi di cui all'articolo 11.

4. Le Province allo scopo di promuovere l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e l'alleggerimento della pressione sul territorio di caccia, autorizzano la costituzione di apposite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare e prove cinofile affidate alle associazioni venatorie nazionali, alle associazioni agricole, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni cinofile operanti nella provincia.

5. Le zone di addestramento, allenamento e gare dei cani di caccia con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, dovranno essere istituite in località distanti più di 150 metri dai centri abitati e vie importanti di comunicazione e 500 metri dalle strutture di cui alle lettere a, b, c, d, e, h, del precedente articolo 6 e dalle aree protette di cui alla [legge n. 394 del 1991](#);

a) dette zone devono essere tabellate opportunamente a cura del concessionario e non potranno essere di superficie superiore a 20 ettari né inferiore a 3;

b) in ciascuna provincia ad ogni associazione venatoria e cinofila non potrà essere data in concessione più di una delle zone, di cui alla lettera che precede, aumentata di altra unità per ogni 1500 tesserati;

c) l'esercizio dell'attività, su esclusiva selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, è consentito secondo modalità e tempi disciplinati con apposito provvedimento della Giunta regionale da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

d) la concessione è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale e alla richiesta deve essere allegata una planimetria del terreno e l'assenso dei relativi proprietari;

e) alle zone qui specificate deve essere consentito il libero accesso a tutti i richiedenti a parità di diritti e obblighi e potrà essere richiesto il pagamento dell'ingresso giornaliero.

6. Le zone di addestramento, allenamento, gare e prove cinofile, senza abbattimento di selvaggina, non sono soggette all'osservanza delle distanze di cui al comma precedente, devono avere una superficie non inferiore a 20 ettari, con esclusione delle zone di addestramento per cani da seguita le quali dovranno avere una superficie non inferiore a 50 ettari e vengono date in concessione dal Presidente dell'Amministrazione provinciale in ragione di una per ogni associazione abilitata a richiederla ai sensi del superiore comma cinque. Nel decreto di concessione devono essere indicate le specie ed il numero dei capi di selvaggina che periodicamente dovranno essere immessi nella struttura a cura del concessionario. Apposito personale dovrà assicurare l'incolumità della selvaggina durante l'addestramento e le gare dei cani ⁽²⁶⁾.

7. Le zone di addestramento cani già esistenti possono continuare l'attività previa istanza da presentare all'Amministrazione provinciale competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. L'irregolare gestione e le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza dell'autorizzazione stessa.

(23) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(24) In attuazione del presente comma vedi il *Reg. reg. 16 settembre 2010, n. 13*.

(25) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(26) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 3, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

TITOLO III

Disciplina ed esercizio dell'attività venatoria

Art. 10

Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggano i requisiti previsti dalla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) e dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi a ciò destinati secondo le norme della presente legge; è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna o in attesa della medesima per abbatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 9, comma 3.
3. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni nel rispetto dei minimi previsti dall'[articolo 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992](#). Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni e che non abbia commesso violazione comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'[articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#).
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale, distribuito dall'Amministrazione Provinciale e rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Prima di iniziare l'attività venatoria nel posto prescelto, vanno effettuate a cura dell'utente, le annotazioni prescritte sul tesserino regionale ⁽²⁷⁾.

Per l'esercizio della caccia in regione diversa da quella di residenza, è necessario, a cura di quest'ultima, che siano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopra menzionate. Il tesserino regionale viene rilasciato ai richiedenti previa consegna di fotocopia della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 18 della presente legge e dell'esibizione della licenza di porto di fucile in corso di validità.

5. I tesserini regionali previsti per l'esercizio dell'attività venatoria vanno restituiti entro la fine di febbraio al Comune che li ha rilasciati, che a sua volta, entro i successivi 15 giorni, li consegnerà alla provincia, allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) da appostamento fisso (con uso di richiami vivi);

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria, consentite dalla presente legge.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, da valere per almeno un biennio, a decorrere dalla stagione venatoria immediatamente successiva alla scadenza del termine per la comunicazione e da intendersi rinnovata per uguale periodo se il cacciatore non fa pervenire alla provincia richiesta di modifica almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validità della scelta.

Il cacciatore che consegue l'abilitazione venatoria dopo la scadenza del termine suddetto, deve far pervenire la richiesta di opzione entro sessanta giorni dal conseguimento dell'abilitazione.

8. Possono esercitare l'attività venatoria sul territorio regionale anche i cittadini con residenza estera purché muniti di porto di fucile per uso caccia compatibile con le leggi dello Stato italiano e purché, per il periodo di permanenza in Calabria, si dotino dei seguenti documenti:

- polizza assicurativa di cui al comma 3;

- tesserino venatorio di cui al comma 4, rilasciato dalla Regione;

- versamento della tassa regionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

9. La domanda per il rilascio del tesserino venatorio va inoltrata alla Regione Calabria con la contestuale indicazione della scelta della forma di esercizio venatorio, di cui al comma 6, e della scelta dell'A.T.C. nel quale si intende esercitare l'attività venatoria.

(27) Vedi, anche, quanto previsto dalla lettera c), [Delib.G.R. 25 luglio 2017, n. 328](#) e dalla lettera c), [Delib.G.R. 7 agosto 2020, n. 219](#).

Art. 11

Mezzi di caccia consentiti.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso dei seguenti mezzi:

a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi;

b) fucile a ripetizione e semiautomatico con un colpo in canna e caricatore contenente non più di due cartucce;

c) fucile a canna ad anima rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica;

d) fucile combinato a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia oppure una o due ad anima rigata;

e) arco.

I fucili ad anima liscia devono essere di calibro non superiore al 12; quelli ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5.6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.

3. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie,

a servirsi dell'ausilio dei cani, ad usare fischi e richiami a bocca o manuali e ad impiegare stampe nella caccia da appostamento.

4. L'uso dei falchi come mezzo di caccia è consentito esclusivamente con soggetti provenienti da allevamenti nazionali od esteri oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington (*legge 19 dicembre 1975, n. 874*) e successive modificazioni.

5. I possessori di uccelli appartenenti al genere Falco da utilizzare per attività venatoria debbono farne notifica alla Regione, tramite l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; all'atto della denuncia il possessore dovrà esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli esemplari detenuti; nei casi di smarrimento di un falco va fatta immediata denuncia al Corpo Forestale dello Stato, registrando la specie ed il numero dell'anello di identificazione dell'animale smarrito, e trattenendo, il falconiere, copia della denuncia; tale documentazione dovrà essere conservata dal possessore del falco. Trascorso il periodo di moratoria suddetto, i falchi saranno considerati detenuti illegalmente e sequestrati.

6. È vietato l'uso dei richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile secondo quanto stabilito nell'articolo 3 della presente legge.

7. È consentito l'uso di richiami vivi appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncello e colombaccio.

8. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria di appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

9. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

Art. 12

Appostamenti fissi e temporanei - Aree contigue.

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con qualsiasi materiale appositamente predisposto al bisogno e destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia.

2. Non sono considerati fissi, ai fini della opzione della forma di caccia in via esclusiva gli appostamenti che non comportino mutamento del suolo o delle piante che abbiano durata di una sola giornata di caccia e quelli per l'esercizio venatorio agli ungulati ed ai colombacci. Al termine della giornata di caccia il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.

3. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia; oltre al titolare possono accedere all'impianto stabile dell'appostamento fisso persone autorizzate dal titolare medesimo. Qualora non si preveda l'uso di richiami vivi, non ricorre la prescrizione dell'opzione di caccia ⁽²⁸⁾.

4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia, con validità quinquennale, previa domanda corredata di planimetria, a scala 1:10.000, del territorio dove è ubicato l'appostamento. È subordinata al possesso da parte del richiedente del consenso scritto con firma autenticata, del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno.

5. Le province non possono rilasciare un numero di autorizzazioni, per la caccia di appostamento fisso con l'utilizzo di richiami vivi, superiore a quello della stagione venatoria 1989/90. Ove si verifichi capienza le autorizzazioni sono rilasciate nell'ordine ⁽²⁹⁾:

a) agli ultrasessantenni;

b) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;

c) a coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in grado di esercitare la caccia vagante.

6. È vietata la caccia alle persone non autorizzate nel raggio di 200 metri dal capanno principale dell'appostamento fisso regolarmente tabellato. È inoltre vietato costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a metri 300 da altro preesistente e dai confini delle zone di addestramento cani.

7. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto di sparo, danneggiamento di piante o altre colture.

8. L'attività venatoria nelle aree contigue a parchi naturali e regionali si effettua in base al criterio della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia comprendenti l'area contigua.

9. I confini delle aree contigue sono determinati dalla Regione interessata d'intesa con gli organi di gestione del parco. Per i territori ricadenti nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo è affidata al Comitato di Gestione dell'A.T.C. competente, d'intesa con l'ente di gestione del parco.

(28) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(29) Alinea così modificato dall'*art. 8, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

Art. 13

Ambiti territoriali di caccia e organismi di gestione.

1. La Regione, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle associazioni

ambientaliste maggiormente rappresentative operanti nella Regione, delle province interessate, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c, in undici ambiti territoriali di caccia, di dimensione sub-provinciale e/o interprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, determinati e individuabili, comunque indicati con tabelle collocate nei punti di discontinuità dei confini naturali e nelle aree di accesso.

2. La ripartizione iniziale, a carattere sperimentale, può essere modificata dalla Regione per motivate ragioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, è soggetta a eventuale revisione quinquennale.

3. La Regione approva e pubblica il regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale che, tra l'altro, deve precedere le modalità di istituzione e lo statuto degli organi di gestione degli A.T.C., la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro prima elezione ed ai successivi rinnovi. Il Piano faunistico venatorio e il regolamento di attuazione possono essere modificati o revisionati dalla Regione con periodicità quinquennale.

4. L'ambito territoriale di caccia, A.T.C., è struttura associativa, senza fini di lucro, formata secondo i criteri della [legge n. 157 del 1992](#), che persegue scopi di programmazione dell'attività venatoria e di gestione della fauna selvatica su una porzione sub-provinciale di territorio agro-silvo-pastorale.

5. Sono organi dell'ambito:

- 1) il Presidente;
- 2) il comitato di gestione;
- 3) l'assemblea dei soci;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea dei soci provvede all'approvazione dello Statuto tipo dell'A.T.C. previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali sub-provinciali per la gestione programmata della caccia sono i comitati di gestione.

6. I comitati di gestione, nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute, sono composti da venti membri costituiti nel modo seguente:

a) due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;

b) due rappresentanti dei comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;

c) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;

d) sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;

e) quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente ⁽³⁰⁾.

6-bis. La provincia, sulla base dei nominativi indicati dagli organismi ed associazioni indicate al comma 6, procede alla nomina dei membri del Comitato. In caso di mancato accordo sulle designazioni, la provincia, entro trenta giorni dalla richiesta, nomina i membri secondo la rappresentatività espressa nel territorio del singolo ATC dalle organizzazioni ed associazioni ⁽³¹⁾.

6-ter. I comitati di gestione di cui al comma 6 hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza; programmano inoltre gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica. In particolare:

a) provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a), b), c), del comma 11 dell'*articolo 14 della legge n. 157/92*;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'ATC ⁽³²⁾.

6-quater. Gli organi direttivi degli ATC possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'*articolo 14 della legge n. 157/92*. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta *legge n. 157/92* ⁽³³⁾.

7. Ogni cacciatore residente ha diritto all'accesso in un A.T.C. compreso nella Regione, previa domanda all'amministrazione provinciale competente su modulo predisposto dalla Regione e può avere accesso ad altri ambiti della Regione ovvero ad ambito anche in una Regione diversa, previo consenso dei relativi organi di gestione e sulla base della normativa regionale vigente.

8. La Giunta regionale, in sede di emanazione del calendario venatorio annuale, prevede la possibilità di autorizzare i cacciatori residenti in Calabria ad effettuare gratuitamente, nell'arco della stagione venatoria, da dieci a venti giornate di caccia alla sola selvaggina migratoria, negli altri A.T.C. della Regione determinandone le quote di interscambio.

9. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva previa diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla scadenza del termine.

10. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia l'iscrizione ad ogni ambito territoriale di caccia, fatto salvo quanto già predisposto nel precedente comma 7, è subordinata al versamento annuale di una quota, determinabile dagli stessi comitati di gestione degli A.T.C., in misura non superiore al 30 per cento della tassa di concessione regionale. La suddetta quota è destinata dai comitati di gestione esclusivamente a finalità faunistico-venatorie nonché per lo sviluppo delle attività agricole compatibili con l'ambiente sotto l'aspetto faunistico-venatorio ⁽³⁴⁾.

11. La Regione, per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale, sentiti i competenti organi di gestione

degli A.T.C., promuove scambi interregionali e determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili sul proprio territorio e ne disciplina l'accesso. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale determina annualmente e sulla base di dati censuari, l'indice di densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia. Tale indice deriva dal rapporto fra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

(30) Gli attuali commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'[articolo 14 della legge n. 157 del 1992](#) più volte citata;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico - amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'[articolo 14 della legge n. 157 del 1992](#). La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta [legge n. 157 del 1992](#).».

(31) Gli attuali commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'[art. 5, comma 1, lettera a\), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 6, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;

- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992* più volte citata;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico - amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992*. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta *legge n. 157 del 1992*.».

(32) Gli attuali commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992* più volte citata;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico - amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992*. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta *legge n. 157 del 1992*.».

(33) Gli attuali commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992* più volte citata;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'*articolo 14 della legge n. 157 del 1992*. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta *legge n. 157 del 1992*.».

(34) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

Art. 13-bis

Istituzione del numero verde antibraconaggio ⁽³⁵⁾.

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio faunistico regionale, anche attraverso forme di cooperazione con la cittadinanza, viene istituito il numero verde antibraconaggio per la segnalazione e la denuncia di fatti di reato in materia ambientale che danneggiano gravemente l'ambiente e la corretta pratica venatoria. Il numero verde antibraconaggio è gestito dall'Osservatorio Faunistico

(35) Articolo aggiunto dall'*art. 10, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

Art. 14

Calendario venatorio.

1. La Regione, sentito l'OFVR e ISPRA e la C.F.V.R., pubblica, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria ⁽³⁶⁾.

2. La Regione, in relazione alle specie di cui all'*articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992* e non comprese nell'allegato II della direttiva CEE 79/409, attua altresì la disposizione contenuta nell'*articolo 1, comma 4, della legge n. 157 del 1992*.

3. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:

a) le specie cacciabili appartenenti a quelle indicate all'*articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, punti a), b), c) e d);

b) i periodi di caccia alle singole specie da contenersi tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio; la Giunta regionale, anche su richiesta delle Province, può modificare, in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'ISPRA, i termini di cui al comma 1 dell'*articolo 18 legge n. 157 del 1992*, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali, nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dal comma 1, dell'articolo 18 già richiamato. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati sulla base dei piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione tenuto conto della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia o azienda faunistico-venatoria; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal primo agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al soprarichiamato comma 1 dell'*articolo 18 legge n. 157 del 1992* ⁽³⁷⁾;

c) le giornate di caccia, il cui numero non può essere superiore a tre per ogni settimana, che la Regione può consentire di scegliere al cacciatore ad esclusione del martedì e venerdì nei quali la caccia non può essere esercitata;

d) il carniere massimo giornaliero consentito per ogni cacciatore e l'orario di inizio e fine della giornata di caccia;

e) le modalità di impiego dei cani a scopo venatorio anche in relazione alle specie;

f) riferimenti relativi ai divieti ed alle sanzioni.

4. La Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre, può consentire la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fino a cinque giorni alla settimana, sentito l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, fermo restando comunque il silenzio venatorio dei giorni di martedì e venerdì.

5. Le Province e le Associazioni venatorie e protezionistiche legalmente riconosciute, entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno, inviano alla Giunta regionale le loro proposte per la formulazione del calendario venatorio.

6. Nel periodo 1/31 gennaio il Presidente della Provincia può autorizzare, stabilendone i modi, d'intesa con gli organi direttivi degli A.T.C. interessati, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe nei territori liberi alla caccia e non interessati da eventuali immissioni faunistiche a scopo di ripopolamento.

7. Le Province per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico - artistico, per la tutela delle produzioni zoo - agro - forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province, su parere espresso dell'OFVR, possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti dalle province stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. Nelle aree protette di controllo delle specie di fauna selvatica deve essere svolto in conformità al regolamento dell'area protetta e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta ⁽³⁸⁾.

(36) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(37) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(38) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 3, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

Art. 15 *Divieti.*

1. Sono integralmente confermati i divieti contenuti nell'*articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*. È altresì vietato:

- cacciare sul territorio ricoperto per almeno due terzi da neve;
- esercitare la caccia a palmipedi e trampolieri negli stagni, nelle paludi e specchi d'acqua ghiacciati;
- cacciare su terreni allagati da piene di fiume;
- usare tagliole, trappole di vario genere, lacci o altri simili arnesi;
- cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la beccaccia ed il beccaccino.

2. Nel territorio della Regione Calabria, dal 1° marzo al 31 ottobre è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, di prati e di erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e le ferrovie. Il divieto non sussiste per la distruzione di erbe infestanti, rovi, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente controllati fino a quando il fuoco sia completamente spento.

3. Per tutte le specie di Anfibi e di Rettili, comprese le tartarughe marine, è vietata:

a) la cattura, l'uccisione e il ferimento, salvo che avvengano per caso fortuito o per forza maggiore;

b) la distruzione, la raccolta e la detenzione di uova.

Deroghe ai divieti di cui sopra possono essere consentiti dalla Regione ad allevamenti, per scopo alimentare, di esemplari appartenenti alla specie «Rana esculenta»; inoltre la Regione può consentire la raccolta e la detenzione, per scopi scientifici, didattici o di conservazione, formalmente documentati, ad università, enti di ricerca o musei di storia naturale.

Art. 16

Immissione di selvaggina.

1. È vietato introdurre nel territorio della Regione Calabria fauna selvatica viva proveniente dall'estero senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e dell'OFVR su parere dell'ISPRA. Ai Comitati di Gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai titolari di aziende faunistico-venatorie, ai fini del ripopolamento faunistico, è fatto obbligo di utilizzare capi provenienti prevalentemente da allevamenti nazionali e calabresi. In caso di violazione di quanto disposto, il Dipartimento all'Agricoltura, Foreste e Forestazione, accertata la violazione, provvede alla diffida e, in caso di reiterata violazione, al commissariamento degli ATC e al ritiro delle autorizzazioni alle aziende faunistico-venatorie ⁽³⁹⁾.

2. L'introduzione di selvaggina dall'estero resta comunque regolamentata dall'[articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#).

3. La Regione, oltre al prelievo della selvaggina dalle strutture di allevamento pubbliche previste nella presente legge e l'immissione sul terreno libero e nelle apposite strutture per l'attività venatoria, può bandire gare di appalto per la fornitura della stessa selvaggina, la quale sarà affidata all'Ufficio provinciale competente per la distribuzione sul territorio.

4. Le province, nel rispetto del piano faunistico venatorio provinciale, approvano ogni anno un programma di immissione, produzione e

cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione.

5. Le immissioni e catture di specie selvatiche non possono essere compiute se non previa autorizzazione della provincia e delle relative operazioni deve essere redatto apposito verbale corredato dalla debita certificazione veterinaria.

6. La selvaggina da immettere deve comunque essere preventivamente sottoposta, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali siano in normale stato fisico, esenti da malattie e non siano portatori di germi patogeni. Le forme di controllo veterinario sono concordate dalla provincia con l'Unità sanitaria competente per territorio. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentirne la sopravvivenza e la riproduzione a evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati.

(39) Comma così modificato dapprima dall'art. 46, comma 1, L.R. 12 giugno 2009, n. 19 e poi dall'art. 12, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

TITOLO IV

Condizioni per l'esercizio venatorio e vigilanza

Art. 17

Commissioni di esami e materie per l'abilitazione venatoria ⁽⁴⁰⁾.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di caccia e pesca, nomina in ciascun capoluogo di provincia una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio composta da:

- un presidente, dipendente regionale, in possesso del diploma di laurea attinente alle materie oggetto di esame, designato dall'Assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca ⁽⁴¹⁾;

- cinque membri effettivi e cinque supplenti esperti nelle materie specificate al successivo punto 9, di cui facciano rispettivamente parte almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, un avvocato e un medico ⁽⁴²⁾;

- un dipendente della provincia, con funzioni di segretario, designato dall'Amministrazione Provinciale.

2. La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio ha sede presso gli Uffici dell'Amministrazione Provinciale.

3. Non possono far parte delle commissioni di cui sopra coloro che hanno subito sanzioni penali in materia di caccia.

4. La Commissione ha la durata di trenta mesi ed è rinnovabile fermo restando il vincolo dell'incompatibilità per chi è stato nominato più di due volte e la sua ricostituzione è disciplinata dalle disposizioni della [legge regionale 4 agosto 1995, n. 39](#). I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino alla ricostituzione della Commissione ⁽⁴³⁾.

4-bis. La Commissione, alla prima seduta, su proposta del Presidente, elegge il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni volontarie dello stesso ⁽⁴⁴⁾.

5. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, il componente nominato dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo, su proposta dell'Assessore alla caccia, dura in carica sino alla scadenza regolare della Commissione.

6. Ai componenti della commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di € 103,00, fermo restando il punto 8 dell'[articolo 5 della legge regionale n. 27/1999](#) ⁽⁴⁵⁾.

7. Gli oneri per il funzionamento della Commissione trovano imputazione tra le somme di cui all'articolo 22, comma 2, ovvero sull'ammontare complessivo delle risorse annualmente allocate al pertinente capitolo di bilancio ⁽⁴⁶⁾.

8. [Il Presidente in caso di temporaneo impedimento può delegare un componente della stessa Commissione a sostituirlo] ⁽⁴⁷⁾.

9. Gli esami riguardano nozioni sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria: nozioni di legislazione venatoria nazionale e regionale, calendario venatorio; specie oggetto di caccia e specie protette; mezzi consentiti e vietati per la caccia, agenti di vigilanza; sanzioni;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, fauna migratoria e stanziale, fauna locale e non locale; cenni su mammiferi e uccelli, ripopolamento; zone protette di produzione e di caccia; territori interdetti alle attività venatorie, riconoscimento di mammiferi e uccelli cacciabili e non cacciabili; uso, addestramento e riconoscimento cani;

c) armi e munizioni da caccia e loro uso. Norme su detenzione e uso armi comuni da caccia; conoscenza delle armi da caccia e delle relative munizioni; fucili, carabine e arco; manutenzione armi da caccia e loro maneggio; custodia e trasporto delle armi;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola. Concetti di tutela dell'ambiente e sua conservazione; nozioni su inquinamento ambientale; prevenzione e lotta incendi boschivi; nozioni su fondi chiusi e terreni con colture in atto;

e) pronto soccorso: tecniche di emergenza per ferite da taglio o arma da fuoco; lussazioni e fratture; morsi di vipera e punture di insetti, trasporto infortunato.

10. Gli esami sulle suddette materie si svolgono mediante una prova scritta su quiz predisposti dall'Assessorato regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca ed una prova orale. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario di 20 domande sulle materie con a fianco di ciascuna tre risposte di cui una sola esatta. Viene ammesso alla prova orale il candidato che risponde esattamente ad almeno sedici quesiti. La prova orale è superata qualora il candidato riporti un giudizio favorevole in ognuna delle materie d'esame. In caso di idoneità il Presidente della Commissione rilascia il relativo attestato facendone annotazione nel verbale delle operazioni d'esame. Coloro i quali non siano stati giudicati idonei possono sostenere una nuova prova di esame dopo non meno di due mesi dall'esame sostenuto.

11. La Regione e le province, su espressa delega della Regione, organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione

all'esercizio venatorio e anche corsi di qualifica e di aggiornamento per le Guardie Volontarie.

12. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla Provincia ove risiede il candidato, debbono essere allegati un certificato di residenza ed un certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

13. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

14. Con l'entrata in vigore della presente legge vengono nominate le nuove commissioni e cessano le funzioni di quelle già operanti.

(40) Con *Reg. reg. 16 settembre 2010, n. 15* è stato disciplinato il funzionamento delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

(41) Alinea così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(42) Alinea così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(43) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 19 dicembre 2018, n. 47*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 45, comma 4, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34* e dall'*art. 13, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*.

(44) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 19 dicembre 2018, n. 47*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*), per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 8, comma 2 della citata legge*).

(45) Il presente comma, già modificato dall'*art. 5, comma 8, L.R. 13 settembre 1999, n. 27*, è stato poi così sostituito dall'*art. 18, comma 5, L.R. 8 luglio 2002, n. 24*. Il testo precedente era così formulato: «6. Ai componenti della Commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di lire 70.000, oltre al rimborso delle spese documentate per viaggio, vitto e alloggio, limitatamente ai componenti non residenti nel comune sede di esami.».

(46) Comma così modificato dall'*art. 31, comma 2, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15*.

(47) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 19 dicembre 2018, n. 47*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*).

Art. 18

Tasse annuali di concessione regionale.

1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla *legge 11 febbraio 1992, n. 157*, istituisce una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'*articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281* e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

1-bis. [L'importo della predetta tassa è dovuto nella misura del 50 per cento per i soggetti che, alla data dell'apertura della stagione venatoria, abbiano compiuto settanta anni nonché per coloro che alla medesima data non abbiano compiuto venti anni] ⁽⁴⁸⁾.

2. Sono, inoltre, soggetti a tasse annuali di concessione regionale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistiche - venatorie e le aziende agriturismo-venatorie, nella misura e con le modalità di cui all'apposita legge finanziaria regionale in materia di tasse e concessioni.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.

4. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno o eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

5. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono in parte utilizzati per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori dei fondi, che, nell'ambito della programmazione, contemplino, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali ed a tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agro - turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

(48) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 14, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo) e poi abrogato dall'*art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

Art. 19

Vigilanza venatoria: poteri e compiti.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle Province che curano altresì il coordinamento degli agenti di vigilanza di cui all'articolo 27 della legge quadro n. 157 del 1992. Gli agenti di vigilanza delle Province, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 11 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e

detenute in conformità al regolamento di cui all'*articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65*.

2. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui al successivo comma 4 è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione, organizzati dalla Regione, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, ai sensi dell'*articolo 27 della legge n. 157 del 1992*, ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte di una commissione nominata dalla Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, proposto e predisposto dall'Assessorato alla caccia.

3. A tutti gli agenti aventi titolo di vigilanza è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

4. Ai cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità di cui al comma 2. È fatto obbligo a tutte le guardie venatorie di partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.

5. I soggetti predisposti alla vigilanza venatoria possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino venatorio, delle ricevute di versamento della tassa di concessione governativa e della tassa venatoria regionale, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta e catturata.

6. Nel caso di sanzioni penali previste dall'*articolo 30 della legge n. 157 del 1992* gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

7. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Provincia competente, la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti

accertatori. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Provincia. Della consegna o della liberazione, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

8. Gli organi di vigilanza che non esercitino funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni dell'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla Provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

9. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della [legge 15 dicembre 1972, n. 772](#), e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

10. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 2 la Giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia comunica alla Giunta regionale entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

11. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 34 della legge n. 157 del 1992](#) le associazioni venatorie, istituite per atto pubblico, aventi una stabile organizzazione a carattere regionale, ordinamento democratico, finalità ricreative, formative e tecnico venatorie possono chiedere di essere riconosciute dalla Regione purché dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori della Regione, calcolato dagli uffici dell'assessorato regionale alla caccia e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento. Il riconoscimento è

concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale e può essere revocato qualora vengano meno i requisiti posseduti.

TITOLO V

Procedimenti sanzionari

Art. 20 *Sanzioni.*

1. Ferme restando le sanzioni di cui agli *articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992*, per gli abusi e per l'uso improprio della tabellazione dei terreni si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 516,00 ⁽⁴⁹⁾.
2. L'abbandono dei bossoli delle cartucce sul luogo di caccia comporta una sanzione amministrativa da un minimo di euro 12,91 ad un massimo di euro 51,65 ⁽⁵⁰⁾.
3. Chiunque violi le disposizioni in materia di Rettili ed Anfibi, di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 258,23 ed alla confisca degli animali ⁽⁵¹⁾.
4. Per le violazioni ai divieti non espressamente sanzionati dalla presente legge e dalla *legge n. 157 del 1992* si applica una sanzione da euro 25,82 ad euro 258,23 ⁽⁵²⁾.
- 4-bis. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale. Depenalizzazione) ⁽⁵³⁾.

(49) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(50) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 2, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(51) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 3, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(52) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 4, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(53) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 5, L.R. 30 maggio 2013, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

Art. 21

Sospensione, revoca, esclusione licenza.

1. Nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui all'*articolo 30, comma 1, legge n. 157 del 1992*, e nei confronti di chi incorre nelle violazioni di cui all'*articolo 31, comma 1 della stessa legge*, l'autorità amministrativa competente dispone i provvedimenti previsti dall'*articolo 32, comma 1, della legge n. 157 del 1992*, da applicarsi con le modalità contenute nello stesso articolo.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 22

Utilizzazione dei proventi regionali ⁽⁵⁴⁾

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende turistico-venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.

2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti:

a) nella misura del 50 per cento a favore delle province per la realizzazione dei piani faunistici venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le province stesse;

b) nella misura del 10 per cento a favore delle province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole, per l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'esercizio delle funzioni delegate;

c) nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate;

d) nella misura dell'8 per cento da destinare a contributi regionali per l'utilizzo dei fondi chiusi e dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio;

e) nella misura del 10 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate nelle province del territorio regionale, quale contributo per la collaborazione alle operazioni di formazione e tenuta del sistema Agroservizi o altri sistemi della Regione Calabria, ripopolamento, vigilanza, prevenzione incendi,

educazione venatoria-ambientale, e di progetti e studi di ricerca sulla fauna selvatica. Il relativo importo è ripartito per il 30 per cento in egual misura tra le associazioni stesse e per il 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa, e deve essere erogato entro il 1° marzo di ogni anno in misura del 50 per cento a titolo di anticipazione e la rimanente parte a seguito della rendicontazione delle attività di cui alla presente lettera ⁽⁵⁵⁾;

f) Il 20 per cento nella disponibilità della Giunta regionale, di cui la metà per il funzionamento dell'OFVR e l'altra metà per iniziative di interesse regionale a favore della fauna e dell'ambiente, di propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per l'espletamento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti nel settore. Gli importi non utilizzati nell'anno di riferimento vengono rescritti a bilancio per l'anno successivo e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta dalle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio, nonché il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria. La Regione, qualora le province non adempiano a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, mediante la nomina di un Commissario al quale è altresì demandata la verifica di eventuali danni cagionati alla Regione Calabria.

4. Le amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Regione, con l'osservanza delle destinazioni programmate.

(54) Il presente articolo, già modificato dall'art. 61, comma 5, L.R. 12 giugno 2009, n. 19, è stato poi così sostituito dall'art. 16, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge; per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo). Il testo precedente era così formulato: «Art. 22. Utilizzazione dei proventi regionali. 1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a

quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende turistico - venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.

2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti:

a) nella misura del 50 per cento a favore delle Province per la realizzazione dei piani faunistico-venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le province stesse ;

b) nella misura del 10 per cento a favore delle Province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole, per l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'esercizio delle funzioni delegate;

c) nella misura dell'8 per cento a favore delle Province per le attività tecniche specifiche della caccia previste dai precedenti articoli 3 e 7;

d) nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate;

e) nella misura dell'8 per cento da destinare a contributi regionali per l'utilizzo dei fondi chiusi e dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio;

f) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria - ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in egual misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa.

Il restante 12 per cento nella disponibilità della Giunta regionale per iniziative di interesse regionale a favore della fauna e dell'ambiente, di

propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per l'espletamento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti nel settore.

Gli importi non utilizzati nell'anno di riferimento vengono riscritti a bilancio per l'anno successivo e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo.

3. Le Amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta dalle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio, nonché il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria.

4. Le Amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Regione, con l'osservanza delle destinazioni programmate.».

(55) Lettera così sostituita dall'art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 19 dicembre 2018, n. 47, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «e) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria-ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa;».

Art. 23

Disposizioni finanziarie.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è previsto un apposito capitolo per i proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, degli appostamenti fissi di caccia, delle aziende faunistico-venatorie e dei centri privati di

produzione di selvaggina, delle sanzioni amministrative in materia di caccia.

2. Per ciascun anno finanziario, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stanziamenti in misura non inferiore ai proventi di cui al primo comma, introitati nell'anno precedente.

3. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i proventi di cui al primo comma del presente articolo e comunque entro i limiti delle somme effettivamente accertate nell'esercizio di competenza.

Art. 24

Norme transitorie.

1. Le aziende faunistico-venatorie già autorizzate dalla Regione, fino alla naturale scadenza della concessione, sono regolate dalle norme previste nel relativo decreto di concessione purché non in contrasto con la presente legge.

2. Su richiesta del concessionario, la Giunta regionale, sentite le Province, può trasformare le aziende faunistiche di cui al comma 1 in aziende agri - turistico - venatorie esclusivamente ai fini di impresa agricola secondo quanto stabilito nel piano faunistico.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), posseggano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia, ai fini di legittimarne la detenzione.

4. [Al termine dell'annata venatoria 1996/1997 la Giunta regionale trasmette al Ministero delle risorse agricole ed alimentari una relazione sull'attuazione della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#)] ⁽⁵⁶⁾.

5. La Regione, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge emana le norme di attuazione della legge statale concernenti in particolare le procedure per l'estinzione e gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie; le modalità di costituzione e funzionamento degli ambiti territoriali di caccia.

6. La Regione nelle more dell'approvazione del piano faunistico venatorio regionale ed entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: delibera la ripartizione del territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in undici ambiti territoriali di caccia, subprovinciali, in conformità al comma 1 dell'articolo 13 della presente legge; adotta in via provvisoria, fino al coordinamento dei piani faunistici provinciali, e comunque per la durata non superiore ad un anno, un piano faunistico venatorio regionale nel quale sono individuati i punti di cui all'articolo 6 della presente legge; determina, pure in via provvisoria, in millecinquecento il numero dei cacciatori non residenti ammissibili nella Regione Calabria.

7. È abrogata la [legge regionale 11 luglio 1986, n. 27](#) ed ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge regionale valgono le disposizioni di cui alla [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#).

8-bis. I commi 1 e 4 dell'articolo 17 per come modificati dall'[articolo 45, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. [Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002](#)) e dall'[articolo 13 della legge regionale 30 maggio 2013, n. 26](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 17 maggio 1996, n. 9](#) - Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) producono i loro effetti a partire dalla decima legislatura ⁽⁵⁷⁾.

(56) Comma abrogato dall'[art. 17, comma 1, L.R. 30 maggio 2013, n. 26](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 19, comma 1, della stessa legge](#); per il differimento del termine per la predisposizione del calendario venatorio vedi il comma 2 del medesimo articolo).

(57) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 38](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3 della stessa legge](#)).

Art. 25*Dichiarazione di urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
-

L.R. 10-4-1995 n. 11 (Art. 1)

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali

Art. 1

Oggetto delle tasse.

1. I provvedimenti amministrativi espressi o taciti e gli altri atti indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (3) e successive modifiche ed integrazioni statali e regionali, di seguito denominata «tariffa», adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella «tariffa» (4).

2. Dall'anno 2012 gli importi della tassa sulle concessioni regionali, come indicati nella Tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono aumentati del 20 per cento (5).

(3) Emanato ai sensi dell'art. 3, legge 16 maggio 1970, n. 281 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1992. Il comma 5 del suddetto art. 3 ha, inoltre, stabilito che con legge regionale possano essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

Il comma 1 dell'art. 37-bis, L.R. 22 settembre 1998, n. 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999 - ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - non si applichi la tassa sulle concessioni regionali di cui ai numeri della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi elencati.

(4) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(5) Comma aggiunto dall'art. 14, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13 marzo 2012, n. 101

Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47 art. 14 – Adeguamento taxa annuale di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione e l'espletamento dell'esercizio venatorio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare:

— l'articolo 22, concernente la licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio;

— l'articolo 23, riguardante la taxa di concessione regionale e più precisamente laddove, il comma 2, stabilisce che la stessa può essere fissata in misura non inferiore al 50% e non superiore al 100% della taxa nazionale.

VISTA la Legge regionale 10 aprile 1995, n. 11 che, al Titolo II «Caccia e Pesca», fissa in € 66,62 la taxa di concessione regionale e più precisamente:

— stabilisce che il versamento della taxa deve essere effettuato in occasione del pagamento della taxa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa;

— la ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

VISTA la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 recante «Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatiche e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmate dell'esercizio venatorio» che all'art. 18 norma le tasse annuali di concessione regionale.

VISTA la Legge 31 marzo 2005, n. 43 che all'articolo 9, allegato 2-ter «modifiche alle tasse sulle concessioni governative», elenca gli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni governative, e fissa, al Titolo II «Pubblica sicurezza», la taxa nazionale di rilascio e di rinnovo annuale della licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio ad € 168,00.

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 in particolare l'art. 14 comma 2 dove si stabilisce che dall'anno 2012 gli importi della taxa sulle concessioni regionali, come indicati nella Tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono aumentati del 20%.

RITENUTO, quindi, necessario procedere all'aggiornamento della taxa regionale di porto di fucile per uso di caccia, da pagare dall'anno 2012, a complessivi € 100,80, determinati come di seguito:

— aggiornamento della taxa regionale ad € 84,00, per effetto dell'art. 9 della Legge 31 marzo 2005 n. 43, pari all'importo minimo relativo al 50% della taxa nazionale;

— adeguamento della taxa regionale di ulteriori € 16,80, per effetto dell'art. 14 della L.R. 23 dicembre 2011 n. 47.

PRESO ATTO che, la Legge 24 novembre 1981 n. 689 all'art. 8, stabilisce che chiunque con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o,

commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

RITENUTO altresì, dover formulare, per l'applicazione dell'anzidetta norma un atto di indirizzo agli Enti accertatori.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione Dr. Michele Trematerra formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché sulla espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto alla competente struttura, relatore il Presidente

DELIBERA

Per i motivi indicati nella narrativa che precede e che qui si intendono integralmente riportati:

— di rideterminare l'importo della taxa regionale di porto di fucile per uso di caccia, dall'anno 2012, ad € 100,80;

— di stabilire che per l'effetto del presente provvedimento è fatto obbligo a chiunque abbia già versato la taxa di che trattasi, con il precedente importo, integrarla fino alla concorrenza dell'attuale entità;

— di stabilire che gli Enti accertatori, nel caso di più violazioni della stessa disposizione, debbano provvedere ad emanare un provvedimento sanzionatorio elevato al triplo della violazione più grave;

— di stabilire, altresì, che gli Enti accertatori, per quanto al precedente punto, dovranno trasmettere ai competenti uffici regionali, provvedimenti sanzionatori già quantificati;

— di notificare il presente provvedimento a tutti gli Enti interessati oltre che al Dipartimento n. 4 «Bilancio e Patrimonio» - Settore n. 3 «Tributi e Contenzioso, Depenalizzazioni e Sanzioni amministrative, Entrate Regionali»;

— di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR Calabria.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

L.R. Piemonte 19-6-2018 n. 5 (Allegato)**Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria.****Allegato
Tabella A**

Tabella A (Articolo 27, comma 2)

Rideterminazione delle tasse di concessione regionale di cui al titolo II, numeri d'ordine 16 e 17 del [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#) (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della [L. 16 maggio 1970, n. 281](#), come sostituito dall'art. 4 della [legge 14 giugno 1990, n. 158](#))

Numero d'ordine 230/1991	Indicazione degli atti soggetti a <i>tassa</i>	<i>Tassa</i> di rilascio euro	<i>Tassa</i> annuale euro
16	<p>Concessione di costituzione di:</p> <p>1) azienda agri-turistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso</p> <p>2) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso</p> <p>3) centro privato di produzione di selvaggina.</p> <p><i>D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1 lett. o)</i> <i>Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 8, lett. d)</i></p> <p>Nota: Per le aziende agri-turistico-venatorie e per le aziende faunistico-venatorie per ogni 0,05 euro di <i>tassa</i> è dovuta una soprattassa di 0,05 euro che dovrà essere versata contestualmente alla <i>tassa</i>.</p> <p>Le tasse devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p> <p>Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>4,13</p> <p>2,07</p> <p>247,90</p>	<p>4,13</p> <p>2,07</p> <p>247,90</p>
17	<p>Abilitazione all'esercizio venatorio: con fucile ad un colpo, con falchi e con arco, con fucile a due colpi, con fucile a più di due colpi.</p> <p>Nota: Il versamento della <i>tassa</i> annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della <i>tassa</i> di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.</p> <p>Il versamento della <i>tassa</i> annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.</p> <p>La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.</p> <p>Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della <i>tassa</i> regionale e quella governativa, la validità del versamento della <i>tassa</i> regionale è procrastinato sino alla scadenza della <i>tassa</i> di concessione governativa.</p> <p>L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.</p>	100,00	100,00

L.R. Puglia 20-12-2017 n. 59 (Art.50)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.

Art. 50 Tasse di concessione regionale.

1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.
3. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottnumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) e successive modificazioni.
4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionali, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio o rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.
5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria.
6. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.
7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono:
 - a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;
 - b) le aziende faunistico-venatorie;
 - c) le aziende agri-turistico-venatorie;
 - d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6.

Il versamento è effettuato a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato alla tesoreria unica della Regione Puglia.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di

previsione per l'anno finanziario 1994) da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:

- a) abilitazione venatoria - tassa di rilascio: euro 50;
- b) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - tassa di rilascio: euro 557; tassa annuale: euro 557;
- c) centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) - tassa di rilascio: euro 557; tassa annuale: euro 557;
- d) aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso - tassa di rilascio: euro 12,50; tassa annuale: euro 12,50;
- e) autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'articolo 19, comma 6, per ogni anno - tassa di rilascio: euro 112; tassa annuale: euro 112.

10. A carico delle aziende agri-turistico-venatorie rimane confermata la tassa di concessione in euro 5,20 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al D.Lgs. 230/1991 e successive modifiche e integrazioni.

L.R. 29 dicembre 2014, n. 86 (Art. 1).**Legge finanziaria per l'anno 2015.****Art. 1** *Tasse sulle concessioni regionali.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le tasse sulle concessioni regionali sono istituite quale tributo proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#) (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

2. Dal 1° gennaio 2015 le tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio dell'attività venatoria sono così determinate:

- a) abilitazione all'esercizio venatorio euro 23,00;
- b) licenza di appostamento fisso di caccia euro 56,00.

3. Il versamento della tassa di cui al comma 2, lettera a), è effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della tassa non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. Il versamento della tassa di cui al comma 2, lettera b), è effettuato, prima dell'uso, per ogni appostamento fisso di caccia soggetto ad autorizzazione annuale.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla [legge regionale 15 maggio 1980, n. 54](#) (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), alla [legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7](#) (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e alla [legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31](#) (Norme generali in materia di tributi regionali).

L.R. Abruzzo 28-1-2004 n. 10 (Art. 47)

Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente.

Art. 47**Tassa di concessione regionale.**

1. Le risorse finanziarie per il perseguimento dei fini previsti dalla presente legge e dalla legge n. 157/1992, sono assicurate dalle seguenti tasse di concessione regionale relative a:

- a) abilitazione all'esercizio venatorio (56);
- b) licenza di appostamento fisso da caccia (57);
- c) concessione di azienda faunistico-venatoria (58);
- d) concessione di azienda agri-turistico-venatoria (59).

2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma 1 sono fissate come segue:

- a) abilitazione all'esercizio venatorio con fucile ad un colpo, con falchi e con l'arco Euro 38 (60);
- b) abilitazione all'esercizio venatorio con fucile a due colpi Euro 52 (61) (62);
- c) abilitazione all'esercizio venatorio con fucile a più di due colpi Euro 66 (63) (64);
- d) licenza di appostamento fisso da caccia Euro 55 (65) (66);
- e) concessione di azienda faunistico-venatoria Euro 3 (67);
- f) concessione di azienda agri-turistico-venatoria Euro 3 (68);

Detti importi sono riferiti sia alla tassa di rilascio che alla tassa annuale, in riferimento alle tasse di cui alle lettere d) del comma 1 e b) del presente comma, gli importi sono riferiti ad ogni ettaro o frazione (69).

3. La tassa per l'abilitazione venatoria non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore non eserciti l'attività venatoria o la eserciti esclusivamente all'estero.

4. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

5. La tassa di concessione regionale per il rinnovo del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio è considerata documento unico a sé stante ed ha durata di un anno. Per difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata fino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

6. Le tasse di concessione regionale vanno corrisposte a mezzo dell'apposito conto corrente postale.

(56) La presente lettera, in origine lettera b), è stata rinominata come lettera a), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

- (57) La presente lettera, in origine lettera c), è stata rinominata come lettera b), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
- (58) La presente lettera, in origine lettera d), è stata rinominata come lettera c), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
- (59) La presente lettera, in origine lettera e), è stata rinominata come lettera d), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
- (60) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 28 luglio 2004, n. 21, la tassa di cui alla presente lettera è ridotta del 50%, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, per i cacciatori ultrasettantenni.
- (61) La presente lettera, in origine lettera f), è stata rinominata come lettera b), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
- (62) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 28 luglio 2004, n. 21, la tassa di cui alla presente lettera è ridotta del 50%, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, per i cacciatori ultrasettantenni.
- (63) La presente lettera, in origine lettera g), è stata rinominata come lettera c), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
- (64) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 28 luglio 2004, n. 21, la tassa di cui alla presente lettera è ridotta del 50%, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, per i cacciatori ultrasettantenni.
- (65) La presente lettera, in origine lettera h), è stata rinominata come lettera d), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
- (66) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 28 luglio 2004, n. 21, la tassa di cui alla presente lettera è ridotta del 50%, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, per i cacciatori ultrasettantenni.
- (67) La presente lettera, in origine lettera i), è stata rinominata come lettera e), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
- (68) La presente lettera, in origine lettera j), è stata rinominata come lettera f), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
- (69) Periodo così modificato dall'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

L.R. Lazio 2-5-1995 n. 17 (Art. 41)

Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio.

Art. 41**Tasse annuali di rilascio delle concessioni regionali.**

1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge ed in conformità alla L. n. 157 del 1992 istituisce una tassa di concessione regionale non inferiore al 50% e non superiore al 100% della tassa erariale, ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio.
2. Sono, inoltre, soggetti a tassa di rilascio e alla tassa annuale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie, nella misura e con le modalità di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le tasse di concessione per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-turistico-venatorie, situate nelle zone montane, sono ridotte ad 1/8. Qualora le suddette aziende siano situate in zone svantaggiate, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE, e successive modificazioni, ovvero nelle zone depresse di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, le relative tasse sono ridotte a 1/4 (103).
4. La tassa di cui al comma 1 non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
5. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata, anche, al cacciatore che rinuncia, sin dall'inizio della stagione venatoria, all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
6. I proventi della tassa di cui al comma 1, sono utilizzati, ai sensi della L. n. 157 del 1992, almeno nella percentuale del 10%, per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio, presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali e a tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agroturistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia di boschi anche al fine di prevenire incendi.
7. Non sono soggetti a tassa i centri privati di riproduzione allo stato naturale, istituiti dagli organismi direttivi degli A.T.C. o istituiti nelle aziende faunistico-venatorie, per le sole specie di indirizzo faunistico purché non finalizzate alla vendita.
8. Per le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprata di lire 100 che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.

(103) Comma così sostituito dall'art. 34, L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

L.R. Basilicata 9-1-1995 n. 2 (Art. 36)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Art. 36**Tasse di concessione regionale (60).**

1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini della presente legge, istituisce la tassa di concessione regionale per il rilascio e rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio, fissata per il 1994 in misura pari al 50% della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
2. La tassa di cui al primo comma è soggetta a rinnovo annuale e non è dovuta qualora non si eserciti l'attività venatoria durante l'anno o la si eserciti esclusivamente all'estero.
3. La medesima tassa deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto d'armi per uso di caccia o nel caso di rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.
4. Il versamento della tassa di concessione regionale deve essere effettuato, a decorrere dal 1994, su apposito conto corrente postale, intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata, in occasione del pagamento della tassa di rilascio o rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.
5. Il pagamento della tassa per gli anni successivi deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.
6. La ricevuta di versamento deve essere allegata al tesserino regionale per l'esercizio venatorio.
7. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
8. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie sono soggetti a tassa di rilascio, per il primo anno, ed a tassa annuale di concessione regionale, per gli anni successivi, da versare secondo le modalità e nella misura previste alle corrispondenti voci della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche.
9. Le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunistico-venatorie.
10. Le tasse annuali di cui ai precedenti commi 8 e 9 debbono essere versate entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata.
11. Per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie, per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.
12. Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della tassa per essi prevista. Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti norme in materia.

(60) Vedi, anche, l'art. 12, comma 1, 3 e 5, L.R. 7 agosto 2003, n. 28.

L.R. Emilia-Romagna 15-2-1994 n. 8 (Art. 44 bis)

Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 44-bis**Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.**

1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di durata annuale, è determinata, nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.
2. Il versamento della tassa da corrispondere a norma dell'art. 3 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26 e successive modificazioni, deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.
3. [Il pagamento della tassa per gli anni successivi a quello del rilascio deve essere effettuato non prima della data della scadenza annuale] (218).
4. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.
5. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
6. La tassa annuale non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.
7. È esonerato dal versamento della tassa il cacciatore che, prima dell'inizio della stagione venatoria, dichiara, in forma espressa sotto la sua personale responsabilità, di optare per l'esercizio esclusivo nelle aziende venatorie di cui all'art. 43 e di rinunciare all'assegnazione di ambito territoriale di caccia e comunque all'esercizio venatorio in qualsiasi altra forma consentita in territorio non riservato alle aziende stesse.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, la dichiarazione del cacciatore deve essere esibita al Comune ai fini del rilascio del tesserino per l'esercizio venatorio e deve essere allegata al tesserino medesimo.
9. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
10. Aumenti della tassa possono essere disposti con legge regionale a norma dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni (219).

(218) Comma abrogato dall'art. 7, L.R. 22 dicembre 2005, n. 23.

(219) Articolo aggiunto dall'art. 33, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, a decorrere dal 1° aprile 2000.

L.R. Liguria 1-7-1994 n. 29 (Art. 41)

Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.

Art. 41**Tasse di concessione regionale.**

1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge n. 157 del 1992 istituisce una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'articolo 23 comma 2 della legge n. 157 del 1992.
2. Sono inoltre soggetti a tasse annuali di concessione regionale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri- turistico-venatorie nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali.
3. Con decorrenza 1° gennaio 1994 le voci ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 1981, n. 21 così come modificata dalla legge regionale 13 gennaio 1993, n. 1, sono quelle riportate nell'allegato A che forma parte integrante della presente legge.
4. La tassa per l'abilitazione venatoria non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
- 4-bis. Sono, altresì, esentati dal pagamento della tassa di concessione regionale per l'abilitazione venatoria i cittadini in possesso di licenza di porto di fucile ad uso caccia, esclusivamente per il primo anno di esercizio della caccia successivo al rilascio dell'abilitazione conseguita a seguito di esami pubblici ai sensi dell'articolo 40 (188).
5. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinuncia prima dell'inizio della stagione venatoria all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

(188) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 12.

L.R. Lombardia 16-8-1993 n. 26 (Art. 45)

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

Art. 45**Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.**

1. La regione per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge n. 157/92, istituisce la tassa di concessione regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 44, soggetta a rinnovo annuale.
2. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta secondo gli importi indicati nella Tabella A allegata alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), fatte salve le riduzioni previste dall'articolo 34 della stessa L.R. 10/2003. (287)
3. Il versamento della tassa di concessione deve essere effettuato in occasione del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia e ha validità di un anno dalla data del rinnovo. (288)
4. [Il pagamento della tassa per gli anni successivi deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.] (289)
5. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.
6. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
7. La tassa di concessione regionale non è dovuta:
 - a) qualora non si eserciti l'attività venatoria durante l'anno;
 - b) qualora durante l'anno si eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
8. La tassa di concessione regionale deve essere rimborsata:
 - a) nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
 - [b) nel caso di rinuncia alla assegnazione dell'ambito territoriale o del comprensorio alpino di caccia.] (290)
9. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione ambientale presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica e la salvaguardia dei riproduttori durante le operazioni colturali; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovatrice non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agro-turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

(290) Lettera abrogata dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 10 dicembre 1998, n. 34. L'abrogazione è stata confermata dall'art. 34, comma 5, L.R. 14 luglio 2003, n. 10, che ha abrogato il suddetto art. 1 della L.R. n. 34 del 1998 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(287) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. q), L.R. 9 giugno 2020, n. 13, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(288) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. r), L.R. 9 giugno 2020, n. 13, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

(289) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. s), L.R. 9 giugno 2020, n. 13, entrata in vigore il 12 giugno 2020.

L.R. Molise 10-8-1993 n. 19 (Art. 34)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Art. 34**Tasse di concessione regionale.**

1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, istituisce ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella misura pari al 50% della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e non è dovuto qualora durante l'anno il cacciatore non eserciti l'attività venatoria o l'eserciti esclusivamente all'estero.
3. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed in caso di rinuncia alla assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.
4. Sono inoltre soggetti a tasse annuali di concessione regionale:
 - a) gli appostamenti fissi;
 - b) i centri privati di produzione della selvaggina, allo stato naturale;
 - c) le aziende faunistiche venatorie, in relazione alle quali, quando non sussistano fini di lucro è ridotta ad 1/4;
 - d) le aziende agri - turistico - venatorie.
5. I proventi della tassa di cui al primo comma sono utilizzati, per le finalità di cui all'art. 23 comma 4 della legge n. 157 del 1992.

SENTENZA N. 18
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco	GALLO	Presidente
- Gaetano	SILVESTRI	Giudice
- Sabino	CASSESE	"
- Paolo Maria	NAPOLITANO	"
- Giuseppe	FRIGO	"
- Paolo	GROSSI	"
- Giorgio	LATTANZI	"
- Aldo	CAROSI	"
- Marta	CARTABIA	"
- Sergio	MATTARELLA	"
- Mario Rosario	MORELLI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 10, 14, 15, 16, comma 3, 17, 26, 32, 43, 44, 50, 52, comma 4, e 55, comma 1, della legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 27 febbraio e depositato il successivo 1° marzo 2012, ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2012.

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2013 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l'avvocato dello Stato Luigi Andronico per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Antonio Romito per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso spedito per la notifica il 27 febbraio 2012 e depositato il successivo 1° marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10, 14, 15, 16, comma 3, 17, 26, 32, 43, 44, 50, 52, comma 4, e 55, comma 1, della legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), per violazione degli artt. 81, quarto comma, 117, commi primo, secondo, lettere e) ed l), e terzo, 119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

1.1.– La difesa statale ritiene che l'art. 10 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, il quale ridetermina l'ammontare delle tasse automobilistiche regionali, aumentandone gli importi, si ponga in contrasto con l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché con l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011). Le norme statali evocate sospendono, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la facoltà concessa alle Regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi il cui gettito è ad essi attribuito con legge dello Stato.

Il ricorrente evidenzia in proposito che deroghe al suddetto principio generale di sospensione, sono state introdotte con interventi specifici e riferiti a singoli tributi (come ad esempio l'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha concesso alle Regioni a statuto ordinario di aumentare l'addizionale regionale IRPEF a decorrere dall'anno 2012).

L'impugnato art. 10 violerebbe dunque l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, nonché l'art. 119, secondo

comma, Cost., che si limita ad attribuire alle Regioni ed agli enti locali il potere di stabilire ed applicare entrate e tributi propri, subordinatamente al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, precludendo comunque al legislatore regionale di intervenire sulla disciplina dei tributi statali.

1.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 14 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, il quale ridetermina l'ammontare della tassa sulle concessioni regionali, aumentandone gli importi.

Anche questa norma regionale contrasterebbe con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, del d.l. n. 93 del 2008 e all'art. 1, comma 123, della legge n. 220 del 2010, le quali sospendono, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la facoltà concessa alle Regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi il cui gettito è ad essi attribuito con legge dello Stato. Sono richiamate le argomentazioni che la difesa statale ha prospettato in relazione all'art. 10 della legge reg. n. 47 del 2011.

Il suddetto art. 14 violerebbe dunque l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, nonché l'art. 119, secondo comma, Cost., per le medesime ragioni già esaminate in relazione all'art. 10.

1.3.– è impugnato l'art. 15 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, il quale modifica la normativa regionale in tema di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ed, in particolare, aumenta gli importi di siffatto tributo.

Sono richiamate le considerazioni già svolte in relazione agli impugnati artt. 10 e 14; infatti, la difesa statale ritiene che l'art. 15 si ponga in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, del d.l. n. 93 del 2008 e all'art. 1, comma 123, della legge n. 220 del 2010, per le medesime ragioni.

Anche l'art. 15 violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, nonché l'art. 119, secondo comma, Cost.

1.4.– il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 16, comma 3, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, il quale aggiunge il comma 7-bis all'art. 27 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002). La norma impugnata prevede che l'esercizio dell'azione penale costituisca causa di interruzione della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale stabilito per il recupero dell'imposta sui carburanti per autotrazione.

La difesa statale ritiene che tale disposizione, nella parte in cui incide sul rapporto tra giurisdizione penale e tributaria, in particolare, introducendo una disciplina del decorso della prescrizione difforme da quella statale, violi l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato le materie della giurisdizione e dell'ordinamento civile e penale.

1.5.– Oggetto delle censure statali è anche l'art. 17 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, il quale istituisce, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa, l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA).

Secondo la difesa statale, tale disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), da ritenersi espressivo di un principio di coordinamento del sistema tributario, in virtù del quale le Regioni possono trasformare l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili in tributo proprio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La disposizione regionale in esame, nel prevedere una decorrenza anticipata della trasformazione dell'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili in tributo proprio regionale, determinerebbe la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, nonché dell'art. 119, secondo comma, Cost., che subordina il potere delle Regioni e degli enti locali di stabilire ed applicare entrate e tributi propri al rispetto dei principi di coordinamento del sistema tributario.

1.6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 26 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, che modifica l'art. 7 della legge della Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale), stabilendo, al comma 4 del citato art. 7, che il trattamento economico dei dirigenti di Area funzionale sia definito dall'Ufficio di Presidenza.

In assunto del ricorrente, la norma regionale consentirebbe all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di derogare alle disposizioni del CCNL del personale dirigente delle Regioni e delle Autonomie locali in materia di determinazione del trattamento economico, così ponendosi in contrasto con le disposizioni del Titolo III («Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale») del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che obbligano al rispetto delle previsioni contrattuali e delle procedure da seguire in sede di trattativa collettiva.

Secondo la difesa statale, la norma impugnata, nella parte in cui deroga ai principi generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di impiego pubblico privatizzato regolati dalla trattativa collettiva.

La medesima norma, inoltre, nel novellare l'art. 7-bis della legge reg. Calabria n. 8 del 1996, stabilisce che le strutture speciali della Direzione generale e del Segretariato generale del Consiglio regionale sono composte ciascuna da tre unità di personale, due delle quali possono essere esterne alla pubblica amministrazione.

Il combinato disposto di detto art. 7-bis e del richiamato art. 7 della stessa legge reg. Calabria n. 8 del 1996, come modificati dalla norma impugnata, nel prevedere un ampliamento delle strutture e dei ruoli dirigenziali con oneri che non risultano quantificati e di cui manca la relativa copertura finanziaria, si porrebbe in contrasto con le disposizioni relative al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico previste al comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. La predetta disposizione statale dispone che «A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. [...]».

Ancora, secondo il ricorrente, l'impugnato art. 26 violerebbe le disposizioni in materia di turn over – costituenti principi di coordinamento della finanza pubblica – di cui al comma 7 dell'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha novellato il comma 102 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008).

Sarebbe violato l'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato il compito di fissare i principi di coordinamento della finanza pubblica.

La mancata previsione di un'adeguata copertura finanziaria determinerebbe, infine, la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.

1.7.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 43 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, il quale, al comma 1, prevede il ripianamento delle perdite relative all'anno 2010 della Società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S.) S.p.A. con una spesa di euro 38.000, ed, al comma 2, autorizza la spesa di euro 400.000 al fine della sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della SO.G.A.S. S.p.A.

Le previsioni contenute nei due commi impugnati recherebbero misure aventi le caratteristiche di aiuti di Stato, la cui compatibilità con il diritto dell'Unione europea deve essere rimessa alla valutazione della Commissione europea. La SO.G.A.S. S.p.A. opera, infatti, nel settore della gestione aeroportuale, aperto alla concorrenza di imprese pubbliche e private.

Secondo la difesa statale, l'entità relativamente esigua degli aiuti non costituirebbe ragione sufficiente ad escludere l'effetto distorsivo sugli scambi tra gli Stati membri. Pertanto, la mancata notifica alla Commissione europea delle disposizioni contenute nell'art. 43, prima della loro entrata in vigore, determinerebbe la violazione degli obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

In proposito, il ricorrente segnala che la Commissione europea, con decisione del 20 luglio 2010, ha avviato una procedura di indagine formale nei confronti di analoghe iniziative di copertura delle perdite della SO.G.A.S. S.p.A., intraprese dagli azionisti pubblici nel periodo 2004-2005 e regolarmente notificate dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Commissione ha ritenuto che tali misure integrassero la fattispecie di aiuti di Stato e presentassero, quindi, concreti elementi di incompatibilità con le regole comunitarie in materia. L'indagine si è estesa ad ulteriori coperture di perdite relative all'anno 2006, nonché all'aumento di capitale sociale pari a euro 2.743.000 effettuato nel dicembre 2007 dai soci pubblici, trattandosi di operazioni che non sono state oggetto di notifica alla Commissione europea.

Inoltre, asserisce il ricorrente, le autorità calabresi avrebbero garantito alla Commissione la non attuazione sia della misura oggetto di indagine sia di altre analoghe, prima di un pronunciamento dell'esecutivo comunitario sulla natura di aiuto di Stato del primo intervento. La difesa statale conclude sul punto precisando che la procedura di indagine formale è tuttora in corso.

Per le ragioni esposte, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che le disposizioni contenute nel censurato art. 43 non debbano trovare pratica attuazione prima di una definitiva valutazione della Commissione.

La norma regionale, pertanto, nella parte in cui omette di osservare l'obbligo di notifica dell'aiuto previsto dall'art. 108, par. 3, del TFUE, violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario alla potestà legislativa regionale.

1.8.– L'art. 44 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011 dispone il contributo regionale straordinario di euro 150.000 a parziale copertura delle spese relative alle mensilità arretrate per il personale dell'Ente Fiera di Cosenza. L'erogazione del contributo è subordinata all'analogo e contestuale impegno da parte di tutti i soggetti istituzionali soci dell'Ente Fiera – Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza e Comune di Rende – a coprire pro quota la restante parte delle spese correnti.

Anche in questo caso il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma regionale sull'assunto che la stessa preveda una misura avente le caratteristiche di aiuto di Stato, la cui compatibilità con il diritto dell'Unione europea deve essere rimessa alla valutazione della Commissione europea.

Al riguardo, l'Avvocatura generale dello Stato premette che la Comunicazione interpretativa della Commissione sul mercato interno per il settore fiere ed esposizioni, dell'8 maggio 1998, riconosce il carattere commerciale delle attività degli operatori fieristici anche qualora questi agiscano nella forma giuridica di enti autonomi senza scopo di lucro. Sulla stessa linea interpretativa si è mossa la giurisprudenza comunitaria, che ha confermato il principio secondo il quale «le attività che realizzano lo scopo complessivo delle società Ente Fiera sono pienamente contendibili sul mercato degli operatori fieristici», con la conseguenza che qualsiasi beneficio accordato dalla parte pubblica nei confronti dell'Ente medesimo può tradursi in un pregiudizio per la concorrenza con altri soggetti economici che operano nello stesso mercato.

Tanto premesso, il ricorrente ritiene che la copertura di spese correnti operata dalla Regione con la norma impugnata rientri nella fattispecie di cui all'art. 107 del TFUE, concretizzandosi in un aiuto distorsivo della concorrenza nel mercato di riferimento. Per tale ragione, la misura avrebbe dovuto essere notificata ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE.

In definitiva, il censurato art. 44, «nella parte in cui omette di osservare l'obbligo di notifica dell'aiuto previsto dall'art. 108, par. 3, del TFUE», si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario alla potestà legislativa regionale.

1.9.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, inoltre, l'art. 52, comma 4, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, il quale autorizza la Giunta regionale a rinnovare, «a domanda dell'interessato», i contratti di collaborazione al personale già assegnato all'Osservatorio del turismo, attualmente in servizio presso il Dipartimento Turismo, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili per la gestione del sistema informativo turistico. Le ragioni di censura sono individuate dal ricorrente nell'asserito contrasto di questa norma con l'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale, per esigenze non fronteggiabili con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati nel medesimo comma 6 dell'art. 7 citato.

Secondo la difesa statale, la norma regionale impugnata prescinderebbe, nell'autorizzare il rinnovo dei contratti di collaborazione de quibus, dai requisiti prescritti dal citato art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, che detta, tra l'altro, principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, inderogabili da parte della Regione.

L'Avvocatura generale ritiene, altresì, che la norma regionale si ponga in contrasto con l'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, il quale, fissando principi generali di coordinamento della finanza pubblica, prevede che le pubbliche amministrazioni «possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

In definitiva, la norma impugnata, nella parte in cui consente un generico rinnovo contrattuale, a domanda degli interessati, senza una preventiva valutazione da parte della Regione della necessità di avvalersi di detto personale, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.

La stessa norma regionale, inoltre, nella parte in cui non prevede un contenimento della spesa di personale, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato la fissazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, dettati con le norme statali sopra richiamate.

1.10.– è impugnato anche l'art. 55, comma 1, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, relativo al piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili. In particolare, il comma 1 riproduce la disposizione già contenuta nell'art. 16 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, modificando il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione precedentemente previsto (31 dicembre 2011), che viene posticipato al 31 dicembre 2014.

In proposito, il ricorrente sottolinea di aver già impugnato l'art. 16 della citata legge reg. Calabria n. 34 del 2010 nella parte in cui fissava al 31 dicembre 2011 l'attuazione del piano regionale di stabilizzazione del personale appartenente ai lavoratori socialmente utili. La difesa statale rileva, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 310 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 16 precisando che «la proroga del termine finale [...], produce l'effetto di sottrarre le suddette stabilizzazioni ai

vincoli previsti dall'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, in quanto le normative regionali prorogate, anteriori al 2009, non prevedevano alcuno dei suddetti vincoli».

Dalle suesposte considerazioni discenderebbe l'illegittimità costituzionale della norma regionale oggetto dell'odierno giudizio, la quale, nella parte in cui proroga nuovamente i termini per l'attuazione del piano di stabilizzazione del suddetto personale, si porrebbe in contrasto con l'art. 17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, che non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate.

Pertanto, il censurato art. 55, comma 1, violerebbe i principi di coordinamento della finanza pubblica, ai quali, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. 1.11.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, infine, ulteriori norme dettate dalla legge reg. Calabria n. 47 del 2011, relative alla materia sanitaria.

La difesa statale, prima di illustrare le censure proposte, ricostruisce la successione degli eventi che hanno preceduto l'approvazione della normativa censurata. L'Avvocatura generale rileva che la Regione Calabria – per la quale è stata verificata una situazione di disavanzo nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza – ha stipulato, in data 17 dicembre 2009, un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, comprensivo del piano di rientro dal disavanzo sanitario, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005).

Con la delibera della Giunta regionale n. 845 del 2009 sono state poi approvate le «Proposte tecniche per l'integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale della Regione Calabria», che costituiscono parte integrante dell'Accordo sul piano di rientro del 17 dicembre 2009. L'Avvocatura generale precisa altresì che la Regione Calabria, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, nonché all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e ai successivi interventi legislativi in materia, è stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222, in attuazione dell'art. 120 Cost., nei modi e nei termini di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Nella seduta del 30 luglio 2010, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina di un Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario, individuando lo stesso nella persona del Presidente della Regione pro tempore.

1.11.1.– La difesa statale procede, quindi, ad illustrare le specifiche ragioni di impugnazione dell'art. 32 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, il quale apporta modifiche all'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture).

La disposizione regionale in esame, modificando il comma 4 dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 26 del 2007, prevede l'incremento da una a tre delle «sezioni tecniche» della Stazione Unica Appaltante (SUA), e, introducendo il comma 4-bis nel medesimo art. 1, dispone che «per ogni Sezione tecnica è inoltre previsto un dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale»; da ultimo, la disposizione censurata, introducendo l'ulteriore comma 4-ter (meramente consequenziale), dispone che «Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante è autorizzato ad apportare le relative modifiche al regolamento di organizzazione, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2».

L'impugnato art. 32 aggiunge, inoltre, che le modifiche apportate non comportano «oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale».

L'Avvocatura generale ritiene che la norma in esame violi l'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto prevede «l'istituzione di nuove strutture amministrative e di ulteriori posizioni dirigenziali, omettendo di quantificare gli inevitabili oneri da essa derivanti e omettendo altresì di individuare i relativi mezzi di copertura finanziaria».

1.11.2.– è infine impugnato l'art. 50 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, il quale dispone la copertura finanziaria dei debiti contratti dalla Regione nei confronti dei beneficiari della legge della Regione Calabria 29 marzo 1999, n. 8 (Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie).

La norma impugnata, che garantisce ai propri residenti livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale, interferirebbe con l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo, affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale del 30 luglio 2010.

Da quanto appena detto discenderebbe l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 sotto più profili. Innanzitutto, la disposizione regionale interferirebbe con le funzioni commissariali, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. (sono richiamate le sentenze n. 78 del 2011 e n. 2 del 2010 della Corte costituzionale); in particolare, secondo la sentenza n. 78 del 2011, «l'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti [...] ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica. È, dunque, proprio tale dato [...] a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi

compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali».

Il legislatore regionale, con la norma impugnata, sarebbe intervenuto illegittimamente in materia di organizzazione sanitaria, in luogo del Commissario ad acta, non rispettando i vincoli posti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario. Da ciò deriverebbe la violazione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), secondo i quali, in costanza di piano di rientro, è preclusa alla Regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione di quest'ultimo, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo piano vincolanti per la Regione stessa.

Sarebbe pertanto violato l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l'impugnato art. 50 si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Al riguardo, la difesa statale richiama le sentenze n. 141 e n. 100 del 2010 con le quali la Corte costituzionale ha ritenuto che le norme statali (quale l'art. 1, comma 796, lettera b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007») che hanno «reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione “necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”», possono essere qualificate come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica.

Sotto un ulteriore profilo, la norma in esame, omettendo di quantificare gli inevitabili oneri da essa derivanti e di individuare i relativi mezzi di copertura finanziaria, violerebbe l'art. 81, quarto comma, Cost.

2.– La Regione Calabria si è costituita nel giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, «o comunque inammissibile, e in ogni caso nulle e/o non fondate» le questioni promosse.

2.1.– La difesa regionale esamina congiuntamente le censure relative agli artt. 10, 14 e 15 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, osservando in proposito che l'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato l'art. 77-bis, comma 30, del d.l. 112 del 2008 e l'art. 1, comma 123, della legge n. 220 del 2010. Sono state pertanto eliminate le disposizioni – evocate come parametro interposto – che prevedevano la sospensione del potere delle Regioni di aumentare le tariffe dei tributi regionali controversi. La modifica legislativa in parola è intervenuta dopo la notifica del ricorso ma prima del deposito dello stesso; per questa ragione, secondo la resistente, «si dovrebbero ritenere manifestamente infondate le relative questioni di legittimità costituzionale, piuttosto che estinte per cessazione della materia del contendere».

2.2.– Quanto all'impugnazione dell'art. 16, comma 3, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, la difesa regionale ne eccipisce l'inammissibilità, rilevando come non siano in alcun modo esplicitate le ragioni di asserita difformità rispetto alla disciplina statale, che non sarebbe neppure individuata con precisione.

Nel merito, la questione non sarebbe fondata poiché la norma impugnata, «lungi dall'introdurre una disciplina ulteriore e difforme, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione», si limiterebbe «a chiarire quanto già evidente nell'ordinamento giuridico, ovvero che l'esercizio dell'azione penale svolge altresì efficacia interruttiva del termine di prescrizione, ivi individuato».

2.3.– Con riferimento alle censure promosse nei confronti dell'art. 17 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, la resistente ribadisce che l'art. 4 del d.l. n. 16 del 2012 ha abrogato l'art. 77-bis, comma 30, del d.l. n. 112 del 2008 e l'art. 1, comma 123, della legge n. 220 del 2010, eliminando così le disposizioni – evocate come parametro interposto – che prevedevano la sospensione del potere di aumentare le tariffe dei tributi regionali controversi. Anche in tal caso, pertanto, «si dovrebbero ritenere manifestamente infondate le relative questioni di legittimità costituzionale, piuttosto che estinte per cessazione della materia del contendere».

La difesa regionale aggiunge che, comunque, la norma impugnata non darebbe vita ad alcuna interferenza con il sistema tributario, a seguito della sola anticipazione – rispetto a quanto stabilito dall'art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011 – dell'istituzione dell'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili.

Infondata sarebbe, inoltre, la questione sollevata in riferimento alla decorrenza dell'imposta medesima, atteso che l'istituzione di quest'ultima non inciderebbe sulla sua decorrenza. Al riguardo, la resistente rileva come il comma 7 del censurato art. 17 rimetta alla Giunta regionale il compito di definire le modalità di accertamento, di liquidazione, di riscossione, di recupero e di rimborso dell'imposta, l'applicazione delle sanzioni, oltre all'eventuale stipulazione di apposite convenzioni con le società di gestione degli aeroporti.

La Regione Calabria conclude sul punto precisando che, in assenza della regolamentazione da ultimo citata, non sarebbe rinvenibile alcun profilo di illegittimità costituzionale.

2.4.– In relazione all'impugnativa dell'art. 26 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, nella parte in cui novella il comma 4 dell'art. 7 della legge reg. Calabria n. 8 del 1996, la difesa regionale rileva preliminarmente come siffatta censura non possa che ritenersi infondata, posto che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale non può comunque derogare alle norme del CCNL del personale dirigente delle Regioni e delle Autonomie locali.

Secondo la resistente, la questione promossa «appare altresì manifestamente inammissibile e/o infondata», poiché non sono state evocate, come parametro interposto, le norme di principio del d.lgs. n. 165 del 2001 attinenti: a) alla separazione tra competenze degli organi di direzione politica e di gestione del rapporto di lavoro (sotto questo profilo – obietta la Regione – l'Ufficio di Presidenza è organo di direzione politica e non potrebbe adottare determinazioni sui diritti economici del personale contrattualizzato); b) al riparto tra la fonte eteronoma (determinazioni unilaterali della P.A. datrice di lavoro) e la fonte autonoma collettiva (il CCNL del personale contrattualizzato), quanto ai diritti economici del dipendente.

In mancanza dell'indicazione delle suddette norme interposte, la questione prospettata sembrerebbe infondata o «tale da legittimare un mero rigetto interpretativo». La difesa regionale esclude, peraltro, che la rilevata carenza motivazionale possa essere sanata in corso di giudizio.

2.4.1.– Quanto alla censura promossa nei confronti dell'art. 26 nella parte in cui sostituisce l'art. 7-bis della legge reg. Calabria n. 8 del 1996, la difesa regionale contesta l'impugnazione del combinato disposto degli artt. 7 e 7-bis, novellati dalla norma impugnata, osservando come, mediante «un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata» della disposizione di cui all'art. 26, possa essere esclusa l'asserita violazione delle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 e dei vincoli al contenimento della spesa per il personale.

La resistente ritiene, inoltre, che non sia stato correttamente evocato, come parametro interposto, l'art. 66, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, trattandosi di una norma che detta i limiti al cosiddetto turn over, valevoli per le sole assunzioni a tempo indeterminato.

Più in generale, la Regione Calabria sostiene che il ricorrente non abbia prospettato il “profilo” della questione di legittimità costituzionale: mancherebbe nel ricorso un esplicito riferimento alla consistenza delle strutture e dei ruoli, qual era prima dell'entrata in vigore della disciplina impugnata, ed, in particolare, il ricorrente avrebbe omesso di considerare l'avvenuto sdoppiamento delle figure di Segretario generale e di Direttore generale del Consiglio regionale, che avrebbe determinato la necessità di un ampliamento dei ruoli e delle strutture dirigenziali.

L'omissione anzidetta determinerebbe l'inammissibilità delle censure formulate.

2.5.– Secondo la resistente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011 sarebbe inammissibile, in quanto il ricorrente non avrebbe adeguatamente argomentato la sussistenza dei presupposti minimi perché la misura prevista dalla norma impugnata possa essere considerata “aiuto di Stato” ai sensi della normativa dell'Unione europea (è richiamata al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2011).

La Regione Calabria contesta anche la fondatezza della medesima questione, poiché il presunto aiuto di Stato consisterebbe in una misura di importo esiguo; circostanza, questa, che è stata riconosciuta dallo stesso ricorrente e che sarebbe ancor più significativa – sempre secondo la resistente – alla luce dell'ambito di azione in cui opera la società beneficiaria.

Nei confronti del comma 2 dell'art. 43 della legge regionale impugnata sarebbe poi prospettabile un ulteriore profilo di infondatezza, consistente «nell'assoluta insussistenza» anche teorica di un'ipotesi di aiuto di Stato. Si tratterebbe, infatti, di importo autorizzato «per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale [...] deliberato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 2 luglio 2011, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale».

In definitiva, la norma impugnata, lungi dal prevedere alcuna forma di aiuto di Stato, troverebbe la sua ratio nell'esigenza di rispettare un preciso obbligo giuridico gravante sulla Regione Calabria in virtù della sua qualità di socio della SO.G.A.S. S.p.A.

2.6.– Le argomentazioni esposte a sostegno dell'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 sono richiamate anche con riguardo alla censura che ha ad oggetto l'art. 44 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011. Pure in quest'ultimo caso, infatti, il ricorrente si sarebbe limitato a qualificare la norma impugnata come aiuto di Stato, senza argomentare in ordine alla sussistenza dei presupposti minimi per poter operare siffatta qualificazione.

2.7.– In merito all'impugnazione dell'art. 52, comma 4, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, la resistente ritiene che un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della disposizione in parola possa escludere la fondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale.

In ogni caso, la medesima difesa precisa che la seconda Commissione del Consiglio regionale ha approvato, in data 9 febbraio 2012 – e quindi già prima della notifica del ricorso di cui si discute – una proposta di legge integralmente sostitutiva del comma 4 dell'art. 52. La Commissione consiliare, in data 15 marzo 2012, ha poi predisposto un emendamento interamente sostitutivo, che si compone di un unico articolo suddiviso in due commi, con il quale, sempre a detta della resistente, «si esplicita in modo dettagliato la conformità della proposta alle disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale (art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), i motivi del rinnovo contrattuale, la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della norma».

La Regione Calabria conclude sul punto affermando che, se siffatta proposta di legge sarà definitivamente approvata dal Consiglio regionale, potrà essere dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni promosse.

2.8.– La difesa regionale eccepisce, inoltre, l'inammissibilità della questione relativa all'art. 55, comma 1, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, rilevando come il parametro interposto (art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009) si riferisca al triennio 2010-2012, mentre la norma impugnata differisce il termine di attuazione del piano di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2014. Pertanto, un eventuale dispositivo di mero accoglimento della questione promossa «parrebbe eccedere l'interesse a ricorrere del Governo statale»; semmai, il ricorrente avrebbe potuto censurare l'art. 55 «solo per la parte della norma impugnata che dispone la sua efficacia sino al 31 dicembre 2012».

2.9.– La resistente ritiene, ancora, che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011 sia «mal posta», a causa dell'individuazione del «motivo di diritto» della questione nella «mancata previsione di oneri da parte della legge regionale impugnata». Infatti, a fronte di questa ragione di censura, lo stesso ricorrente riconosce che la disposizione impugnata prevede espressamente un'innovazione legislativa «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale».

Né, aggiunge la difesa regionale, sarebbe stato dedotto il vizio di irragionevolezza e/o di irrazionalità di un combinato disposto che, da una parte, prevede un ampliamento di organico e, dall'altra, impone un vincolo finanziario a costo zero. D'altronde, nel caso di specie, il fine della norma impugnata non consisterebbe nel contenimento della spesa ma nel «buon andamento amministrativo», da realizzare tramite il potenziamento delle strutture tecniche della Stazione unica appaltante.

2.10.– Da ultimo, la Regione Calabria contesta radicalmente l'impugnazione dell'art. 50 della legge reg. Calabria, ritenendo che il motivo di ricorso, fondato sull'art. 120, secondo comma, Cost., sia «nullo, oltre che inammissibile, stante la genericità delle censure mosse». L'impugnativa sarebbe, in ogni caso, manifestamente infondata.

Secondo la difesa regionale, non sarebbe utilmente richiamabile la sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2011, avendo, quest'ultima, ad oggetto norme di «tenore ben diverso» da quelle contenute nell'art. 50 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011. Queste ultime non determinerebbero, infatti, «alcuna situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.».

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la resistente obietta che essa si fonderebbe su «una erronea valutazione» del dato normativo, poiché con la norma impugnata non sarebbero stati adottati nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Al contrario, il censurato art. 50 assicurerebbe una copertura finanziaria ai debiti contratti dalla Regione nei confronti dei beneficiari della legge reg. Calabria n. 8 del 1999, preesistente rispetto all'adozione del piano di rientro e non interferente con esso. Anzi, l'esigenza di approvare la normativa impugnata sarebbe sorta proprio in conseguenza degli obblighi assunti dalla Regione con il richiamato piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Nella prospettiva seguita dalla resistente risulterebbe parimenti infondato il richiamo ai principi fondamentali recati dall'art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006, che non sarebbero in alcun modo violati. Del tutto inconferente sarebbe il riferimento alle sentenze n. 141 e n. 100 del 2010 della Corte costituzionale, trattandosi di pronunzie relative a giudizi nei quali le norme censurate «miravano alla nuova istituzione di strutture in deroga alla normativa in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale e di contenimento della spesa pubblica».

Infine, l'asserita violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. è ritenuta dalla difesa regionale «una svista», poiché dalla mera lettura della disposizione censurata si evincerebbe «la radicale previsione della copertura finanziaria, di cui si denuncia, al contrario, la mancanza».

Per quanto concerne, poi, il contenuto dell'art. 50, commi 3 e 4, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, sarebbe di tutta evidenza la manifesta infondatezza, posto che le norme impuginate determinano «una limitazione alle provvidenze previste dalla legge regionale n. 8 del 1999».

3.– In data 1° giugno 2012 l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato un atto di rinuncia al ricorso limitatamente all'impugnazione degli artt. 10, 14 e 15 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011.

In particolare, la difesa statale ha preso atto dell'intervenuta emanazione del d.l. n. 16 del 2012, che al comma 4 dell'art. 4, concernente la fiscalità locale, dispone l'abrogazione degli artt. 77-bis, comma 30, e 77-ter, comma 19, del d.l. n. 112 del 2008, nonché dell'art. 1, comma 123, della legge n. 220 del 2010. A seguito delle anzidette modifiche legislative le Regioni e gli enti locali possono deliberare aumenti di tributi; al contempo, sono fatti salvi i provvedimenti normativi relativi all'anno di imposta 2012, emanati prima dell'approvazione del d.l. n. 16 del 2012.

Il ricorrente ha, pertanto, ritenuto che siano venuti meno i motivi d'impugnativa degli artt. 10, 14 e 15.

4.– In data 20 dicembre 2012 la Regione Calabria ha depositato un atto di accettazione della rinuncia parziale.

5.– In prossimità dell'udienza del 15 gennaio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato una memoria, nella quale – limitatamente alle questioni promosse nei confronti degli artt. 16, comma 3, 17, 26, 32, 43, 44, 50, 52, comma 4, e 55, comma 1, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011 – insiste nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso.

5.1.– In particolare, quanto all'impugnativa dell'art. 16, comma 3, la difesa statale replica alle obiezioni della Regione, osservando come, nel caso di specie, non sia necessario individuare la norma statale violata per sostenere le ragioni del contrasto con la competenza dello Stato in materia di prescrizione e di azione penale.

In altre parole, la norma impugnata sarebbe riconducibile ad un ambito materiale in cui la Regione non può dettare alcuna disciplina, neppure «meramente riproduttiva di quella statale».

5.2.– L'Avvocatura generale dello Stato replica anche ai rilievi formulati dalla difesa regionale nei confronti delle censure mosse all'art. 17 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, osservando che nessuna incidenza ha sull'odierna questione l'entrata in vigore dell'art. 4 del d.l. n. 16 del 2012. La norma di riferimento, nel presente caso, sarebbe infatti quella di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011, tuttora in vigore.

Inoltre, non avrebbe rilievo la circostanza – dedotta dalla controparte – secondo cui la disciplina regionale non avrebbe avuto ancora materiale attuazione da parte della Giunta regionale. Secondo il ricorrente, la mancata attuazione non farebbe venir meno l'asserita illegittimità costituzionale, poiché non escluderebbe né posticiperebbe l'efficacia della disciplina legislativa adottata in contrasto con gli evocati parametri costituzionali.

5.3.– L'Avvocatura generale contesta, inoltre, le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale nei confronti delle questioni relative all'art. 26 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, rilevando come, nel caso di specie, non sia necessaria l'indicazione di specifici parametri interposti, desumibili dalla legislazione statale. In ogni caso, aggiunge il ricorrente, ciò sarebbe avvenuto con il riferimento al complesso delle disposizioni recate dal Titolo III del d.lgs. n. 165 del 2001.

La difesa statale concorda, poi, con la resistente quanto alla necessità che la normativa regionale rispetti i contratti collettivi nazionali.

Da ultimo, il ricorrente ribadisce la natura di norma interposta dell'art. 66, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, non essendovi nella disposizione censurata alcuna specificazione sulla tipologia del rapporto di impiego delle unità di personale da assumere. Quanto alla mancata considerazione della consistenza delle strutture prima dell'entrata in vigore della normativa impugnata, l'Avvocatura generale si limita ad osservare che dalla lettura dell'art. 26 emerge chiaramente l'intento di aumentare la consistenza del personale, anche assumendo personale esterno alla pubblica amministrazione.

5.4.– Con riguardo all'impugnativa dell'art. 43, la difesa statale rileva l'inutilizzabilità della sentenza n. 185 del 2011, trattandosi di una fattispecie in cui i contributi non erano destinati ad una singola società individuata dallo stesso legislatore – come nell'odierno giudizio – ma ad una pluralità di soggetti, molti dei quali privi del requisito dell'imprenditorialità, con la conseguenza che siffatti interventi potevano essere ritenuti non idonei ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a minacciare o falsare la concorrenza.

Nel caso oggi in esame, invece, i requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale sarebbero tutti sussistenti; infatti, a) l'intervento proviene da una articolazione dello Stato (la Regione) ed è effettuato mediante risorse pubbliche, b) l'intervento incide indubbiamente sugli scambi tra Stati membri, avendo per oggetto una società aeroportuale, cioè un soggetto che svolge la propria attività in un settore nel quale ben possono operare imprese aventi sede in altri Stati membri, c) l'intervento concede un vantaggio economico al suo beneficiario, che falsa la concorrenza, trattandosi del conferimento di complessivi euro 438.000.

Sarebbe dunque pienamente soddisfatto l'onere di allegazione richiesto dalla sentenza n. 185 del 2011.

Nel merito, poi, la circostanza che il conferimento delle somme avvenga in larga parte con la sottoscrizione da parte della Regione di una quota di aumento di capitale sociale non esclude, per l'entità delle stesse, che tale conferimento costituisca comunque aiuto di Stato.

5.5.– Con riferimento alle censure promosse nei confronti dell'art. 44 della legge reg. n. 47 del 2011, il ricorrente richiama quanto già detto in relazione all'art. 43.

5.6.– In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, la difesa statale si limita a rilevare che la semplice pendenza di un procedimento legislativo, diretto a modificare le disposizioni impugnate, «non è causa né di inammissibilità né di manifesta infondatezza (sopravvenuta), né, più in generale, di cessazione della materia del contendere».

5.7.– Quanto alle censure promosse nei confronti dell'art. 55, comma 1, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, l'Avvocatura generale dello Stato, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, sottolinea come la prospettazione della Regione non meriti di essere condivisa. A prescindere dall'ambito temporale di riferimento (2010-2012), l'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009 costituirebbe principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, per quanto riguarda la limitazione percentuale delle nuove assunzioni. Si tratterebbe, infatti, di una norma che, oltre a fissare limiti quantitativi al turn over, attribuisce alle pubbliche amministrazioni il potere di bandire concorsi per le assunzioni.

5.8.– Con riguardo all'art. 32 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, la difesa statale precisa che l'espressione contenuta nella disposizione in esame, secondo cui le novità introdotte non comporterebbero oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, costituisce «una mera enunciazione priva di sostanza», a causa dell'«inevitabilità di oneri economici derivanti da aumenti del personale».

In altre parole, l'Avvocatura generale dello Stato muove «dal presupposto, sorretto dal requisito dell'evidenza, dell'impossibilità di assumere unità di personale a costo zero» e ne fa conseguire la violazione del principio di copertura della spesa «per l'evidente inefficacia della mera clausola di stile apposta alla disposizione».

5.9.– In merito all'impugnazione dell'art. 50, il ricorrente insiste nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso ribadendo che la norma censurata realizza una diretta interferenza con il piano di rientro, il quale ha ad oggetto

sia la spesa sanitaria futura, sia, soprattutto, le modalità per il ripianamento del disavanzo dovuto alla spesa già sostenuta.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10, 14, 15, 16, comma 3, 17, 26, 32, 43, 44, 50, 52, comma 4, e 55, comma 1, della legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), per violazione degli artt. 81, quarto comma, 117, commi primo, secondo, lettere e) ed l), e terzo, 119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

2.– Preliminarmente, deve essere rilevato che, in data 1° giugno 2012, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso limitatamente all'impugnazione degli artt. 10, 14 e 15 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011. In data 20 dicembre 2012 la Regione Calabria ha depositato atto di accettazione della rinuncia parziale.

Pertanto, il giudizio di legittimità costituzionale, limitatamente agli artt. 10, 14 e 15, deve essere dichiarato estinto (ex plurimis, sentenze n. 278 e n. 262 del 2012; ordinanza n. 266 del 2012).

3.– Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011.

L'art. 24 della legge della Regione Calabria 27 dicembre 2012, n. 69 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013) ha sostituito il citato art. 17 eliminando lo specifico profilo oggetto di censura. A seguito della modifica normativa di cui sopra, l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è stata istituita come tributo proprio a far data dal 1° gennaio 2013, rispettando così il termine imposto dall'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

La norma impugnata, nella sua versione originaria, è rimasta in vigore dal 28 febbraio al 31 dicembre 2012; non risulta, però, che in questo lasso di tempo la Giunta regionale abbia disposto in merito: «a) alle modalità di accertamento, di liquidazione, di riscossione, di recupero e di rimborso dell'imposta, nonché all'applicazione delle sanzioni; b) alla eventuale stipulazione di apposite convenzioni con le società di gestione degli aeroporti, ovvero con i fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085, per l'espletamento delle attività di cui alla lettera a)» (secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 7, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, nel testo antecedente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 24 della legge reg. Calabria n. 69 del 2012).

In definitiva, non risultando che la norma impugnata, durante il periodo della sua vigenza, abbia avuto applicazione, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

4.– La questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 16, comma 3, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011 è fondata.

4.1.– La suddetta disposizione prevede, tra l'altro, che l'esercizio dell'azione penale costituisce causa di interruzione della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale previsto per il recupero dell'imposta sui carburanti per autotrazione.

Secondo il ricorrente, la disposizione suindicata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perché detta norme in materia di prescrizione e decadenza dei diritti, materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto inerente, sotto il profilo sostanziale, all'ordinamento civile e penale e, sotto il profilo processuale, alla definizione delle preliminari di merito nell'esercizio dell'azione davanti alle giurisdizioni.

4.2.– La norma è chiaramente riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale – l'ordinamento civile e penale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. – in cui la Regione non può emanare alcuna normativa, anche meramente riproduttiva di quella statale (sentenze n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006). Non ha pregio pertanto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale, secondo la quale il ricorrente avrebbe dovuto indicare la normativa statale violata. L'illegittimità costituzionale non deriva, infatti, dalla violazione di una norma interposta, ma dal puro e semplice sconfinamento della legge regionale in una materia attribuita dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato.

5.– La questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 26 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011 è fondata.

5.1.– La suddetta disposizione sostituisce il testo dell'art. 7 della legge della Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale), con un nuovo testo, nel quale, al comma 4, è previsto: «Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza»; è sostituito inoltre il testo dell'art. 7-bis della legge reg. Calabria n. 8 del 1996 con un nuovo testo, che stabilisce: «Le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale sono

composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione».

Ad avviso del ricorrente, la prima norma violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, la regolamentazione dei rapporti di pubblico impiego privatizzato regolati dal codice civile e/o dalla contrattazione collettiva.

La seconda norma violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato la competenza a fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La stessa norma violerebbe altresì l'art. 81, quarto comma, Cost., perché, pur prevedendo nuove e maggiori spese per la sua applicazione, non indicherebbe i mezzi per farvi fronte.

5.2.– La disciplina del trattamento economico dei dirigenti di area funzionale deve essere ritenuta compresa nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Si deve, in proposito, richiamare l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il quale dispone, al comma 4, che «le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali e integrativi»; inoltre il comma 3-quinquies dello stesso articolo aggiunge che «le Regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa».

La norma impugnata non provvede allo stanziamento di eventuali risorse aggiuntive nei limiti sopra indicati, ma dispone, puramente e semplicemente, che l'intero trattamento economico dei dirigenti in questione sia determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Parimenti meritevole di accoglimento è l'impugnazione proposta nei confronti del citato art. 26, nella parte in cui novella, nei termini prima riportati, l'art. 7-bis della legge reg. Calabria n. 8 del 1996.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che i limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze numeri 289, 262, 259, 212 e 173 del 2012). In particolare, nella norma statale richiamata si stabilisce che, «a decorrere dall'anno 2011», gli enti pubblici, di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (tra cui le Regioni) «possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

A sua volta, l'art. 2, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) – ripetutamente modificato, a partire dall'art. 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e da ultimo dall'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 – dispone che «Per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, [...] possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente».

Di questi limiti non ha tenuto conto il legislatore regionale, il quale, novellando l'art. 7-bis della legge reg. Calabria n. 8 del 1996, ha stabilito che le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale del Consiglio regionale siano composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione. L'illegittimità di tale norma regionale deriva dall'aver disposto un aumento dell'organico del personale del Consiglio regionale, prevedendo ulteriori tre unità di personale e prescindendo dal rispetto dei vincoli posti dalle norme statali sopra richiamate. Il testo precedente della disposizione era, infatti, il seguente: «La struttura speciale del Segretariato generale è composta da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione».

Il confronto tra le due disposizioni regionali prima ricordate dimostra l'evidente superamento dei limiti posti dalla normativa statale di riferimento. Né può valere come argomento a favore dell'infondatezza della censura la considerazione, formulata dalla difesa regionale, secondo cui si dovrebbe tener conto dello sdoppiamento dell'originario Segretariato generale nei nuovi Segretariato generale e Direzione generale. Tale rilievo, lungi dal fornire sostegno alla richiesta di rigetto della questione, dimostra, per ammissione della stessa resistente, la fondatezza della censura relativa al superamento dei limiti imposti dalla normativa statale di principio.

Si deve ritenere assorbita l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sulla stessa disposizione prospettata dal ricorrente.

6.– La questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 43 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011 è inammissibile.

Il comma 1 della suddetta disposizione prevede il ripianamento delle perdite relative all'anno 2010 della Società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (S.O.G.A.S.) S.p.A., con una spesa di euro 38.000.

Il comma 2 delibera la copertura di spesa pari a euro 400.000, necessari alla sottoscrizione, da parte della Regione Calabria, della quota di aumento di capitale della S.O.G.A.S. S.p.A.

Secondo il ricorrente, le norme di cui sopra violerebbero l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con l'ordinamento comunitario, in quanto prevedrebbero misure che presentano le caratteristiche degli aiuti di Stato, senza che le stesse siano state notificate alla Commissione europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

6.1.– Questa Corte ha chiarito, in coerenza con la giurisprudenza comunitaria, che perché si possa riscontrare un aiuto di Stato devono ricorrere alcuni requisiti minimi: «deve sussistere intervento dello Stato o di una sua articolazione o comunque effettuato mediante risorse pubbliche; in secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, l'intervento deve concedere un vantaggio al suo beneficiario; infine tale vantaggio deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza [...]. Non solo, ma la sovvenzione in questione deve superare i limiti al di sotto dei quali l'intervento può essere considerato "di importanza minore" (de minimis) ai sensi del regolamento n. 1998 del 2006 della Commissione del 15 dicembre 2006». La nozione di aiuto di Stato «può ritenersi integrata soltanto ove sussistano tutti i presupposti previsti [dall'art. 107 del TFUE]» (sentenza n. 185 del 2011).

Il ricorrente non allega alla censura, basata sull'asserita violazione della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, elementi di valutazione sufficienti ad operare quel limitato accertamento che, ai sensi dell'art. 108 TFUE, spetta ai giudici nazionali – e quindi anche a questa Corte – per verificare l'inosservanza dell'obbligo di notifica alla Commissione europea imposto dall'art. 108, par. 3, TFUE. La difesa statale si limita a sostenere che i requisiti minimi di cui sopra «devono essere ritenuti sussistenti in via di evidenza; evidenza che risulta da sola sufficiente a soddisfare l'onere di allegazione indicato dalla [...] giurisprudenza costituzionale». Invero non di concrete allegazioni si tratta, ma di mere asserzioni del ricorrente, che, per la loro genericità, non consentono di valutare se, nella fattispecie, si possa parlare in senso proprio di un aiuto di Stato, anche in relazione al regime "de minimis" della normativa europea (con riferimento al comma 1 dell'impugnato art. 43, che prevede una spesa di euro 38.000).

7.– La questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011 è parimenti inammissibile per genericità.

7.1.– La disposizione impugnata dispone il contributo regionale straordinario di euro 150.000 a parziale copertura delle spese relative alle mensilità arretrate per il personale dell'Ente Fiera di Cosenza.

Anche in questo caso, il ricorrente asserisce che la norma prima indicata abbia le caratteristiche dell'aiuto di Stato, la cui compatibilità deve essere rimessa alla valutazione della Commissione europea, previa notifica alla stessa, nella specie non prevista.

Il ricorrente non fornisce tuttavia alcun elemento di valutazione in ordine alle ragioni per le quali il contributo di cui sopra costituirebbe aiuto di Stato, pur essendo inferiore alla soglia minima di euro 200.000 in un triennio, indicata dall'art. 2 del regolamento n. 1998 del 2006 della Commissione. Nel ricorso, peraltro, non si trova alcun riferimento ad eventuali contributi corrisposti allo stesso soggetto nel medesimo triennio.

8.– La questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 52, comma 4, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011 è fondata.

8.1.– Con la norma censurata si autorizza la Giunta regionale a «rinnovare fino al 31.12.2012, a domanda dell'interessato, i contratti di collaborazione al personale già assegnato all'Osservatorio del Turismo, attualmente in servizio presso il Dipartimento Turismo, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili per la gestione del sistema informativo turistico».

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile, nella quale rientra anche la regolamentazione delle modalità di affidamento e rinnovo dei contratti di collaborazione, e del terzo comma dello stesso articolo, che riserva allo Stato la fissazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, in concreto dettati dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

La resistente comunica che è in corso l'iter di approvazione di una legge regionale integralmente sostitutiva dell'impugnato comma 4 dell'art. 52 ed aggiunge che, se tale proposta sarà definitivamente approvata dal Consiglio regionale, potrà essere dichiarata l'infondatezza della questione relativa.

La difesa statale obietta che la semplice pendenza di un procedimento legislativo non è causa di inammissibilità del ricorso né di cessazione della materia del contendere.

8.2.– Preliminarmente, si deve rilevare che il procedimento legislativo regionale di cui al paragrafo precedente non è, al momento, giunto a conclusione e che, pertanto, nessuna incidenza può avere lo stesso sul presente giudizio.

Nel merito, si deve osservare che la disciplina impugnata rientra nella materia dell'ordinamento civile, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Questa Corte ha già affermato che sono costituzionalmente illegittime le norme regionali che autorizzano le amministrazioni a disporre la proroga di contratti di collaborazione, in quanto «una simile disposizione, attenendo ad uno degli aspetti della disciplina (di diritto privato) di tali contratti, vale a dire la loro durata, incide[va] sulla materia dell'ordinamento civile» (sentenza n. 289 del 2012; in senso conforme, sentenza n. 170 del 2011).

Si deve ritenere assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale prospettato del ricorrente.

9.– La questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 55, comma 1, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011 è fondata.

9.1.– La disposizione impugnata modifica il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili, precedentemente previsto per il 31 dicembre 2011, posticipandolo al 31 dicembre 2014.

Il ricorrente ritiene che la norma citata sia costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato la fissazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, in concreto dettati dall'art. 17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

9.2.– Questa Corte ha già affermato, proprio con riferimento ad un'analogia previsione legislativa della Regione Calabria, che le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza n. 310 del 2011).

Deve essere disattesa l'obiezione, avanzata dalla difesa regionale, secondo cui la norma statale interposta (art. 17, comma 10, d.l. n. 78 del 2009) si applicherebbe solo al triennio 2010-2012 e non anche al 2013 e al 2014. Tale eccezione si fonda su una erronea interpretazione del dato legislativo. Infatti, lo scopo perseguito dal legislatore statale è quello di consentire, nel triennio 2010-2012, la stabilizzazione dei precari nelle amministrazioni pubbliche, mediante la previsione di una riserva di posti in concorsi banditi per assunzioni a tempo indeterminato. La ratio dell'intervento legislativo statale è pertanto quella di favorire l'assorbimento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Lo scopo perseguito dal legislatore regionale, con la norma impugnata, è invece diametralmente opposto; infatti si dispone la proroga al 2014 del termine finale di stabilizzazione dei precari, con l'effetto di sfuggire ai limiti prescritti dalla normativa statale. Pertanto, se l'eccezione della difesa regionale fosse accolta, si legittimerebbe anche per il futuro una prassi delle Regioni, le quali, anziché rispettare i vincoli statali, si limitassero in modo illegittimo – come nel caso oggetto del presente giudizio – a prorogare la stabilizzazione di precari assunti sulla base di leggi regionali che non avevano previsto i limiti di cui sopra.

10.– La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 32 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011 è fondata.

10.1.– La disposizione censurata apporta modifiche all'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), ed in particolare: modifica il comma 4 dell'art. 1, prevedendo l'incremento da una a tre delle "sezioni tecniche" della Stazione unica appaltante (SUA); introduce il comma 4-bis nel medesimo art. 1, disponendo che «per ogni sezione tecnica è [...] previsto un dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale»; introduce l'ulteriore comma 4-ter, il quale dispone che «Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante è autorizzato ad apportare le relative modifiche al regolamento di organizzazione, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2».

Il ricorrente ritiene che le norme ora citate violino l'art. 81, quarto comma, Cost., perché, incrementando da una a tre le "sezioni tecniche" della Stazione Unica Appaltante, per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito sanitario regionale, e prevedendo l'assunzione di tre dirigenti, ometterebbero di quantificare gli inevitabili oneri derivanti dall'istituzione delle nuove sezioni tecniche (e, in particolare, dal costo del personale necessario al funzionamento delle stesse) e di individuare i relativi mezzi di copertura.

10.2.– Il legislatore calabrese, aumentando da una a tre le sezioni tecniche, ha previsto nell'organico regionale due nuove figure di dirigenti, con il conseguente obbligo di ricoprire queste sopravvenute carenze dell'organico stesso. Nessuna indicazione contiene la norma impugnata sui mezzi per far fronte alle maggiori spese derivanti da tale incremento.

La previsione dell'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, contenuta nel comma 1 della disposizione impugnata, – ritenuta dalla difesa regionale sufficiente ad escludere la violazione del parametro costituzionale evocato dal ricorrente – costituisce una mera clausola di stile, priva di sostanza, in quanto né il testo della disposizione né la difesa regionale forniscono alcuna spiegazione del modo in cui si potranno affrontare le inevitabili spese derivanti da un aumento di organico, senza incidere sul bilancio. Questa Corte ha già chiarito che la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (sentenza n. 213 del 2008). A ciò deve aggiungersi che «La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa» (sentenza n. 115 del 2012).

Nel caso di specie, sia l'oggetto della norma impugnata, sia il contenuto della stessa dimostrano l'inevitabilità di nuove e maggiori spese a carico del bilancio regionale, delle quali non si indicano i mezzi di copertura.

11.– La questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011 è fondata.

11.1.– La norma censurata dispone la copertura finanziaria dei debiti contratti dalla Regione nei confronti dei beneficiari della legge della Regione Calabria 29 marzo 1999, n. 8 (Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie).

Il ricorrente ritiene che la disposizione impugnata violi: a) l'art. 120, secondo comma, Cost., perché l'applicazione di tale norma comporterebbe una interferenza con l'esercizio delle funzioni del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost. ed incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione Calabria; b) l'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato la fissazione dei principi in materia di coordinamento della spesa pubblica sanitaria; c) l'art. 81, quarto comma, Cost., perché ometterebbe di quantificare gli inevitabili oneri derivanti dalla sua applicazione, e di individuare i relativi mezzi di copertura finanziaria.

11.2.– La norma censurata, assicurando la copertura finanziaria di debiti pregressi contratti dalla Regione, incide sul già deficitario bilancio regionale della spesa sanitaria, con ciò interferendo in modo evidente con l'operato del Commissario. In termini simili si è pronunciata questa Corte, in relazione ad una legge della stessa Regione Calabria: ogni intervento che possa aggravare il disavanzo sanitario regionale, «avrebbe l'effetto di ostacolare l'attuazione del piano di rientro e, quindi, l'esecuzione del mandato commissariale. Ne deriva, perciò, la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.» (sentenza n. 131 del 2012).

Si devono ritenere assorbite le altre censure di legittimità costituzionale prospettate dal ricorrente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 3, della legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002);
- 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, nella parte in cui novella gli artt. 7, comma 4, e 7-bis della legge della Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale);
- 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011;
- 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011;
- 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011;
- 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55, comma 1, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011;
- 7) dichiara estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, 14 e 15 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011;
- 8) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
- 9) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
- 10) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI